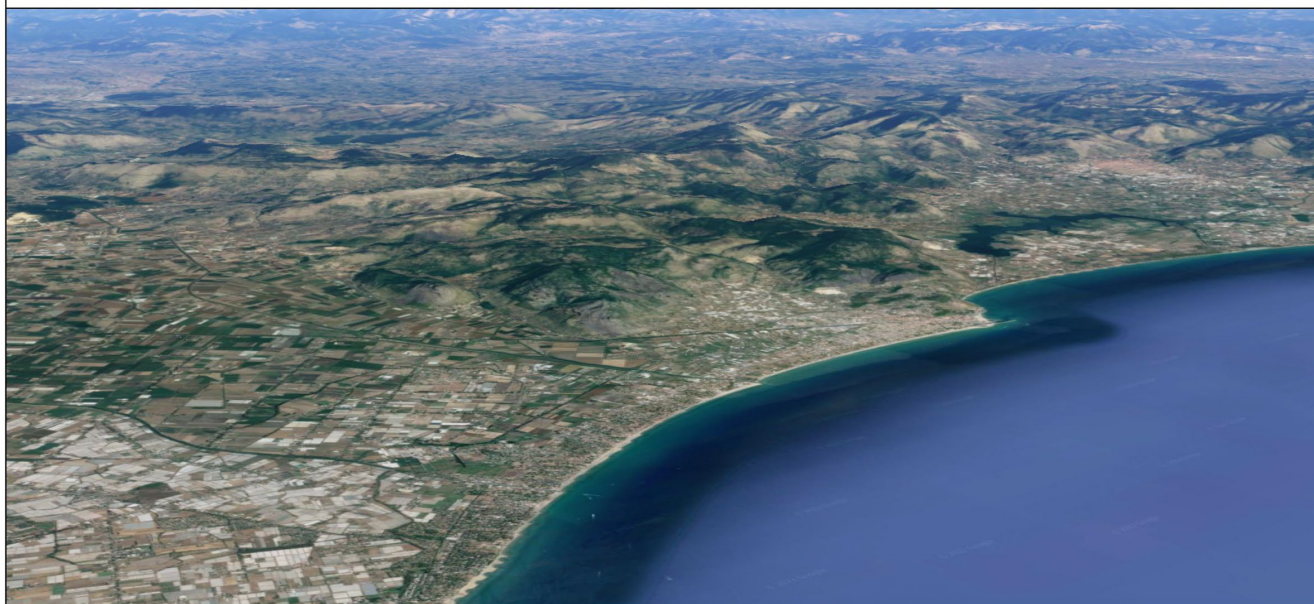




# COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

## PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI



### Elaborati testuali

#### ALLEGATO A al Rapporto Ambientale Preliminare - Valutazione di Incidenza: screening

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  
arch. Alessandro Calabrò

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
arch. Alessandro Calabrò  
arch. Diana Giuliani



SINDACO  
arch. Francesco Giannetti

ASSESSORE AL DEMANIO, ATTIVITA'  
PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, CACCIA E  
PESCA, PASCOLI, SUAP  
Gianluca Corradini

UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO  
MARITTIMO SETTORE DEMANIO MARITTIMO  
RUP Fernando Di Crescenzo  
Dirigente dott. Michele Orlando

| Oggetto         | Edizione | Revisione | Data          |
|-----------------|----------|-----------|---------------|
| Prima emissione | 1        |           | dicembre 2022 |
| Revisione       | 2        |           | luglio 2024   |
|                 |          |           |               |



**Comune di Terracina**

Provincia di Latina

**Sindaco arch. Francesco Giannetti**

**Assessore al Demanio, Attività Produttive, Agricoltura, Caccia e Pesca, SUAP**

Gianluca Corradini

**Unità di Progetto Patrimonio e Demanio Marittimo - Settore Demanio Marittimo**

RUP Fernando Di Crescenzo

Dirigente dott. Michele Orlando

## **ALLEGATO A AL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**

### **VALUTAZIONE DI INCIDENZA: SCREENING DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI**

**Gruppo di lavoro**

Progettisti

arch. Alessandro Calabrò (capogruppo coordinatore)

arch. Diana Giuliani

Luglio 2024

**INDICE**

|          |                                                                                                                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUZIONE .....</b>                                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>                                                                                                                | <b>5</b>  |
| 2.1      | Premessa: la rete Natura 2000 e le normative di riferimento.....                                                                                              | 5         |
| 2.1.1    | Le direttive Europee.....                                                                                                                                     | 5         |
| 2.1.2    | Il recepimento della normativa nazionale .....                                                                                                                | 6         |
| 2.1.3    | La normativa regionale della regione Lazio.....                                                                                                               | 9         |
| 2.2      | Normativa e valutazione di incidenza.....                                                                                                                     | 11        |
| <b>3</b> | <b>PROCEDURA DELLA VINCA .....</b>                                                                                                                            | <b>13</b> |
| 3.1      | La procedura .....                                                                                                                                            | 13        |
| 3.2      | Fase di screening .....                                                                                                                                       | 15        |
| <b>4</b> | <b>PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI DI TERRACINA .....</b>                                                                                                | <b>18</b> |
| 4.1      | Inquadramento territoriale .....                                                                                                                              | 18        |
| 4.2      | Caratteristiche del progetto del PUA .....                                                                                                                    | 20        |
| 4.2.1    | Analisi dello stato di fatto .....                                                                                                                            | 20        |
| 4.2.2    | Valutazione della quota di riserva degli arenili di pubblica fruizione, dei varchi all'arenile e verifica della salvaguardia della libera visuale a mare..... | 23        |
| 4.2.3    | Tipologie e modalità di uso dell'arenile.....                                                                                                                 | 29        |
| 4.2.4    | Caratteristiche e organizzazione delle strutture .....                                                                                                        | 32        |
| 4.2.5    | Problematiche relative alla destagionalizzazione .....                                                                                                        | 33        |
| <b>5</b> | <b>IL SISTEMA DEI SITI DI NATURA 2000 E L'AMBITO PUA DI TERRACINA .....</b>                                                                                   | <b>35</b> |
| 5.1      | ZSC e ZPS presenti nel territorio .....                                                                                                                       | 35        |
| 5.1.1    | ZSC Monte S. Angelo .....                                                                                                                                     | 36        |
| 5.1.2    | ZSC Fondali tra Capo Circeo e Terracina .....                                                                                                                 | 39        |
| 5.1.3    | ZSC Fondali tra Terracina e Lago Lungo .....                                                                                                                  | 40        |
| <b>6</b> | <b>INTERFERENZE DELLE AZIONI DI PIANO CON I SITI COMUNITARI.....</b>                                                                                          | <b>43</b> |
| <b>7</b> | <b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....</b>                                                                                                                        | <b>45</b> |

## 1 INTRODUZIONE

Il presente studio intende analizzare la relazione l'ambito del Piano di Utilizzazione degli Arenili di Terracina e i valori ambientali dei siti vicini ma non interni all'ambito della rete Natura 2000, allo scopo di identificare e valutare le possibili incidenze significative negative, dirette o indirette, derivanti dall'attuazione di suddetto piano.

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

## 2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1 Premessa: la rete Natura 2000 e le normative di riferimento

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti della rete Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. Infatti la Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Un ulteriore obiettivo della Direttiva è inoltre quello di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.

#### 2.1.1 Le direttive Europee

Natura 2000 con il suo valore di rete e le sue aree è definito da un insieme di Direttive che definiscono le caratteristiche e gli obiettivi principali.

##### DIRETTIVA 409/79

La direttiva comunitaria n. 409/79 "Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro Habitat" obbliga gli Stati membri di classificare i territori idonei come "Zone di protezione speciale (Z.P.S.)" per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie, subordinandolo alla conservazione delle stesse. La direttiva n. 409/79 è stata formalmente recepita in Italia solo nel 1992 con la legge n. 157/92 sulla protezione della fauna selvatica onnivora e l'esercizio venatorio.

##### DIRETTIVA 92/43/CEE-HABITAT

La direttiva n. 92/43/CEE denominata "Habitat", inerente alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, prevede l'istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate nell'Unione Europea. La direttiva "Habitat" ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.

Una volta che il sito d'importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell'elenco lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) in cui verranno applicate le

misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli Habitat naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione.

L'insieme delle Z.S.C. costituirà una rete ecologica chiamata Natura 2000 (entro il 2004) che dovrà garantire la salvaguardia "in situ" della flora e della fauna e degli Habitat dell'Unione Europea.

### **2.1.2 Il recepimento della normativa nazionale**

Le Direttive della Cee e la regolamentazione della tutela dell'ambiente sono state recepite dalla normativa nazionale con un corpus di leggi e decreti.

#### DPR 8/9/1997 n.357

Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ha disciplinato le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E allegati al regolamento.

L'emanazione del regolamento, pur tenendo conto delle esigenze economiche-sociali, culturali nonché delle particolarità regionali e locali, ha comunque fissato non delle vere e proprie misure di salvaguardia ma bensì delle "procedure di controllo" degli interventi al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli Habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (art. 4 Misure di conservazione - art. 5 valutazione di incidenza), ai fini dell'approvazione dei siti da parte dell'Unione Europea e della loro successiva designazione, da parte dello Stato Italiano, quali Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.).

Le predette procedure di controllo tengono conto degli effetti che il progetto e/o la pianificazione e programmazione territoriale può avere sul Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) con riferimento agli obiettivi di conservazione del medesimo. Dette procedure sono altresì applicabili anche alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Pertanto gli interventi sono comunque subordinati "alla valutazione di incidenza" ovvero ad una valutazione degli impatti che alcune tipologie di opere possono avere sui predetti siti di importanza comunitaria (art. 5 del D.P.R. n.357/97 - L.R. 12/4/2001 n.11). Detta valutazione, cioè il controllo sugli interventi piani e/o programmi, è esercitato dal Ministero dell'Ambiente (nel caso di piani e/o progetti a rilevanza nazionale) oppure dalla Regione (nel caso di piani e/o progetti a rilevanza regionale).

Il DPR prevedeva che entro il 2004 dovessero essere designate le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) dalla Commissione e dagli stessi Stati Membri mediante l'inserimento di un elenco definitivo. Alla designazione delle Z.S.C. avrebbe fatto seguito l'individuazione delle norme di salvaguardia e l'adozione di eventuali piani di gestione.

In attesa della designazione delle Z.S.C. gli Stati Membri (e quindi l'Italia e le Regioni) hanno l'obbligo di <<mantenere in un soddisfacente grado di conservazione>> gli Habitat e le specie presenti in tutti i S.I.C. Ai sensi della direttiva Habitat *"lo stato di conservazione di Habitat e specie è soddisfacente quando i parametri relativi a superficie, struttura, ripartizione naturale, andamento delle popolazioni ed area di ripartizione delle specie non sono in declino, sono stabili o in aumento"*.

#### DM 2/4/2000

Il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico il primo elenco delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) proposti dalle Regioni ed in attesa dell'approvazione



dell'elenco definitivo da parte della Commissione Europea con la finalità di consentire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

#### DM 3/9/2002

Tale decreto presenta le "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000" (DM 3/09/2002 pubblicato sulla G.U. no224 del 24/09/2002) ponendo l'attenzione su alcuni elementi innovativi quali:

- la valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali attraverso la valutazione non soltanto della qualità attuale del sito ma anche delle potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità;
- la costituzione di una rete coerente tra gli insiemi dei siti per cui le misure di conservazione individuate e l'eventuale piano di gestione elaborato devono trovare collocazione nel quadro della rete;
- l'integrazione delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.

Quest'ultimo punto rende evidente la "trasversalità" della Rete Natura 2000 in materia di pianificazione territoriale e/o di predisposizione dei Piani di Settore e/o di predisposizione di Piani urbanistici e relative varianti.

#### DPR 12/3/2003 n.120

Il DPR 357/97 è stato modificato e integrato con il DPR 12/3/2003 no120 (G.U. n. 124 del 30/5/2003) che ha dato maggiore rilievo ed importanza alle misure di conservazione e tutela degli habitat naturali e semi naturali nonché della flora e della fauna selvatica, ed ha introdotto notevoli innovazioni soprattutto in merito alla procedura di valutazione d'incidenza per piani e progetti ed interventi ricadenti in aree pSIC e ZPS. In particolare anche per gli interventi "non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso", si rende necessaria la presentazione della valutazione di incidenza ambientale (art. 6 c. DPR n. 120/2003).

#### Linee guida nazionale del 28/11/2019

Con Intesa del 28/11/2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28/12/2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Le Linee Guida rappresentano un documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, che, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA).

Per una adeguata interpretazione ed applicazione di tale procedura è necessario fare riferimento all'intero contesto di attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'interno del quale assumono particolare rilevanza e agiscono sinergicamente i seguenti aspetti: gestione dei siti Natura 2000 di cui all'art. 6, comma 1; le misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, di cui all'art. 6, comma 2; i regimi di tutela delle specie animali e vegetali nelle loro aree di ripartizione naturale, di cui agli articoli 12 e 13; e le attività monitoraggio e reporting, di cui all'art. 17. Per quanto

riguarda l'avifauna, tali aspetti sono altresì integrati da quanto disposto dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

Nella parte introduttiva del primo capitolo delle Linee Guida (Capitolo 1) sono trattati gli aspetti normativi e di interpretazione dell'art. 6 della Direttiva "Habitat", nel suo complesso, con particolare riferimento alle relazioni che intercorrono tra i suoi diversi paragrafi e la Valutazione di Incidenza. Sono altresì fornite le definizioni e le disposizioni di carattere generale per la procedura di VInCA, il quadro di riferimento nazionale per l'integrazione della valutazione di incidenza nei procedimenti di VIA e VAS, nonché le modalità di partecipazione del pubblico.

Nel seguire l'approccio del processo decisionale per l'espletamento della VInCA individuato a livello Ue articolato in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente: Screening (I) Valutazione appropriata (II) e deroga ai sensi dell'art 6.4 (III).

In tale contesto, alla luce delle esperienze ed esigenze emerse a livello regionale e locale, il Capitolo 2, dedicato al Livello I di Screening, contiene indicazioni per contribuire agli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure sul territorio nazionale. La possibilità di inserire "Prevalutazioni" a livello regionale o di individuare delle "Condizioni d'obbligo", nonché l'elaborazione di due Format dedicati allo screening di incidenza, rappresentano elementi innovativi, che è stato possibile introdurre, in quanto la procedura e gli strumenti di supporto elaborati, sono risultati coerenti con quanto disposto a livello dell'Ue.

Il Capitolo 3 relativo al Livello II di Valutazione Appropriata, contiene disposizioni specifiche per questa fase di valutazione, nonché elementi di approfondimento ed interpretazione dei contenuti dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la predisposizione dello Studio di Incidenza e per l'analisi qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000.

Il Capitolo 4 ed il Capitolo 5, sono dedicati alla trattazione del Livello III della VInCA concernente la deroga ai sensi dell'art 6.4. In particolare, il Capitolo 4, tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative. Infatti, nelle presenti Linee Guida, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito nella Direttiva Habitat, e considerata la rilevanza di tale analisi, la Valutazione delle Soluzioni Alternative viene approfondita in un capitolo a sé stante, in quanto si ritiene che, nell'ambito di una opportuna valutazione di incidenza, debba rientrare anche la possibilità di indirizzare la proposta verso soluzioni a minor incidenza ambientale.

Quanto sopra, fermo restando che la Valutazione delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un prerequisito, per accedere alla procedura di deroga prevista dall'art. 6.4 (Livello III).

Il Capitolo 5 è invece specifico sulle Misure di Compensazione e contiene una illustrazione dei casi previsti dall'art. 6.4, gli elementi relativi ai criteri di verifica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), le modalità di individuazione ed attuazione delle idonee misure di compensazione, nonché i chiarimenti relativi alla verifica delle stesse ed al processo di notifica alla Commissione europea attraverso la compilazione dell'apposito Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat.

Appare opportuno evidenziare che il percorso di Valutazione di Incidenza configurato dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" e ripreso nei capitoli delle Linee Guida non deve intendersi



come una frammentazione, bensì come una progressione continua, che si avvia con una fase di acquisizione di dati informativi di base relativi ad una proposta (piano/programma/progetto/intervento/attività) che, qualora non sufficienti a garantire l'assenza di incidenza significative, prosegue con gli approfondimenti tecnico scientifici oggetto di uno Studio di Incidenza, fino a raggiungere la eventualità di prospettare specifiche misure di compensazione, ove consentite nell'ambito di una specifica procedura di carattere eccezionale.

### 2.1.3 La normativa regionale della regione Lazio

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 357/97 le Amministrazioni Regionali sono responsabili dell'adozione di opportune misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli Habitat naturali e seminaturali, degli Habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui tali Siti sono stati individuati e proposti.

La Regione Lazio, con delibera n. 2146 del 19 luglio 1995, ha approvato la lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 la Regione ha adottato le delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale) integrando la deliberazione n. 2146; con la Determinazione del Direttore 21 Gennaio 2009, n. 59 c'è stata invece la "presa d'atto della trasmissione alla Unione Europea della rettifica e della risoluzione di problematiche tecniche relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con deliberazione Giunta regionale nn. 696,697,698,699,700 e 701 del 26 settembre 2008.

Infine con DGR 612 del 2011 sono state approvate le misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

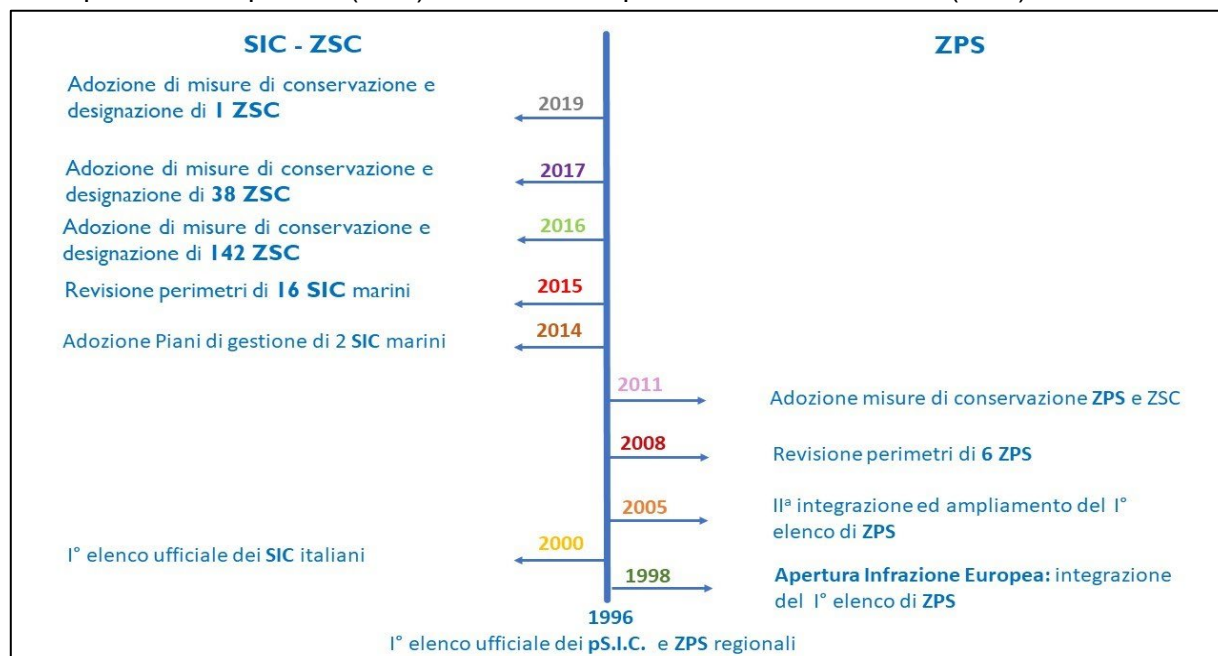


Figura 2-1 Siti della Rete Natura 2000 e misure di conservazione

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2639 siti afferenti alla rete Natura 2000. In particolare, sono stati individuati 2360 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 2302 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 639 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 360

delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC. Di seguito la tabella comprendente tutti i siti di Natura 2000 compresi quelli della Regione Lazio.

|                              | n. siti    | sup. (ha)        | %            | sup. (ha)      | %            | n. siti     | sup. (ha)        | %             | sup. (ha)      | %            | n. siti    | sup. (ha)        | %            | sup. (ha)      | %            |
|------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>**Abruzzo</b>             | 4          | 288.115          | 26,70%       | 0              | 0            | 42          | 216.557          | 20,07%        | 3.410          | 1,362%       | 12         | 36.036           | 3,34%        | 0              | 0            |
| <b>Basilicata</b>            | 3          | 135.280          | 13,55%       | 0              | 0            | 41          | 38.672           | 3,87%         | 5.208          | 0,88%        | 20         | 30.020           | 3,01%        | 29.794         | 5,05%        |
| <b>Calabria</b>              | 6          | 248.476          | 16,48%       | 13.716         | 0,78%        | 179         | 70.430           | 4,67%         | 21.049         | 1,20%        | 0          | 0                | 0            | 0              | 0            |
| <b>Campania</b>              | 15         | 178.750          | 13,15%       | 16             | 0,002%       | 92          | 321.375          | 23,65%        | 522            | 0,06%        | 16         | 17.304           | 1,27%        | 24.544         | 2,99%        |
| <b>Emilia</b>                | 19         | 29.457           | 1,31%        | 0              | 0            | 72          | 78.137           | 3,47%         | 31.227         | 14,37%       | 68         | 159.294          | 7,08%        | 5.166          | 2,38%        |
| <b>***Friuli Ven. Giulia</b> | 4          | 65.655           | 8,28%        | 231            | 0,28%        | 57          | 79.375           | 10,01%        | 242            | 0,29%        | 7          | 53.871           | 6,79%        | 2.760          | 3,32%        |
| <b>**Lazio</b>               | 18         | 356.370          | 20,71%       | 27.581         | 2,44%        | 161         | 98.567           | 5,73%         | 41.785         | 3,70%        | 21         | 24.233           | 1,41%        | 5              | 0,0004%      |
| <b>Liguria</b>               | 7          | 19.715           | 3,64%        | 0              | 0            | 126         | 138.067          | 25,49%        | 9.133          | 1,67%        | 0          | 0                | 0            | 0              | 0            |
| <b>Lombardia</b>             | 49         | 277.655          | 11,64%       | /              | /            | 179         | 206.044          | 8,63%         | /              | /            | 18         | 19.769           | 0,83%        | /              | /            |
| <b>**Marche</b>              | 19         | 115.934          | 12,41%       | 1.101          | 0,28%        | 69          | 93.929           | 10,05%        | 943            | 0,24%        | 8          | 10.204           | 1,09%        | 96             | 0,02%        |
| <b>**Molise</b>              | 3          | 33.877           | 7,64%        | 0              | 0            | 76          | 65.607           | 14,79%        | 0              | 0            | 9          | 32.143           | 7,24%        | 0              | 0            |
| <b>*Piemonte</b>             | 19         | 149.849          | 5,90%        | /              | /            | 102         | 125.114          | 4,93%         | /              | /            | 31         | 164.905          | 6,50%        | /              | /            |
| <b>PA Bolzano</b>            | 0          | 0                | 0            | /              | /            | 27          | 7.422            | 1,00%         | /              | /            | 17         | 142.626          | 19,28%       | /              | /            |
| <b>PA Trento</b>             | 7          | 124.192          | 20,01%       | /              | /            | 124         | 151.409          | 24,39%        | /              | /            | 12         | 2.941            | 0,47%        | /              | /            |
| <b>Puglia</b>                | 7          | 100.842          | 5,16%        | 193.419        | 12,58%       | 75          | 232.771          | 11,91%        | 70.806         | 4,61%        | 5          | 160.837          | 8,23%        | 70.392         | 4,58%        |
| <b>Sardegna</b>              | 31         | 149.710          | 6,21%        | 29.690         | 1,32%        | 87          | 269.537          | 11,18%        | 141.458        | 6,31%        | 10         | 97.235           | 4,03%        | 262.913        | 11,73%       |
| <b>Sicilia</b>               | 16         | 270.792          | 10,48%       | 560.213        | 14,85%       | 213         | 360.963          | 13,97%        | 179.947        | 4,77%        | 16         | 19.618           | 0,76%        | 34             | 0,001%       |
| <b>Toscana</b>               | 19         | 33.531           | 1,46%        | 16.859         | 1,03%        | 94          | 214.030          | 9,31%         | 398.335        | 24,37%       | 44         | 98.119           | 4,27%        | 44.302         | 2,71%        |
| <b>Umbria</b>                | 5          | 29.123           | 3,44%        | /              | /            | 95          | 103.212          | 12,19%        | /              | /            | 2          | 18.121           | 2,14%        | /              | /            |
| <b>*Valle d'Aosta</b>        | 2          | 40.624           | 12,46%       | /              | /            | 25          | 25.926           | 7,95%         | /              | /            | 3          | 45.713           | 14,02%       | /              | /            |
| <b>***Veneto</b>             | 26         | 182.426          | 9,94%        | 571            | 0,16%        | 64          | 195.629          | 10,66%        | 26.317         | 7,53%        | 41         | 170.606          | 9,30%        | 0              | 0            |
| <b>TOTALE</b>                | <b>279</b> | <b>2.830.375</b> | <b>9,38%</b> | <b>843.399</b> | <b>5,46%</b> | <b>2000</b> | <b>3.092.771</b> | <b>10,25%</b> | <b>930.383</b> | <b>6,03%</b> | <b>360</b> | <b>1.303.594</b> | <b>4,32%</b> | <b>440.005</b> | <b>2,85%</b> |

Tabella 2-1 Elenco dei SIC e ZPS in Italia

La Regione Lazio ha adottato, con specifici provvedimenti, gli obiettivi e le misure di conservazione (vedi box normativa) degli habitat e delle specie di interesse unionale presenti nelle ZSC, attraverso un percorso di condivisione con i soggetti pubblici e privati territorialmente interessati dai siti Natura 2000, al fine di coniugare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale con il mantenimento delle attività antropiche locali. Per le ZPS, sono state recepite le misure minime di conservazione del DM 17.10.2007 con DGR 612/11.

La rete Natura 2000 nel territorio della Regione Lazio è costituita da 200 siti, di cui 18 ZPS, 161 ZSC e 21 ZSC coincidenti con ZPS, che interessano una superficie di 59.707 ettari nell'ambiente marino e 398.008 ettari in ambito terrestre, pari al 23,1 % della superficie regionale.

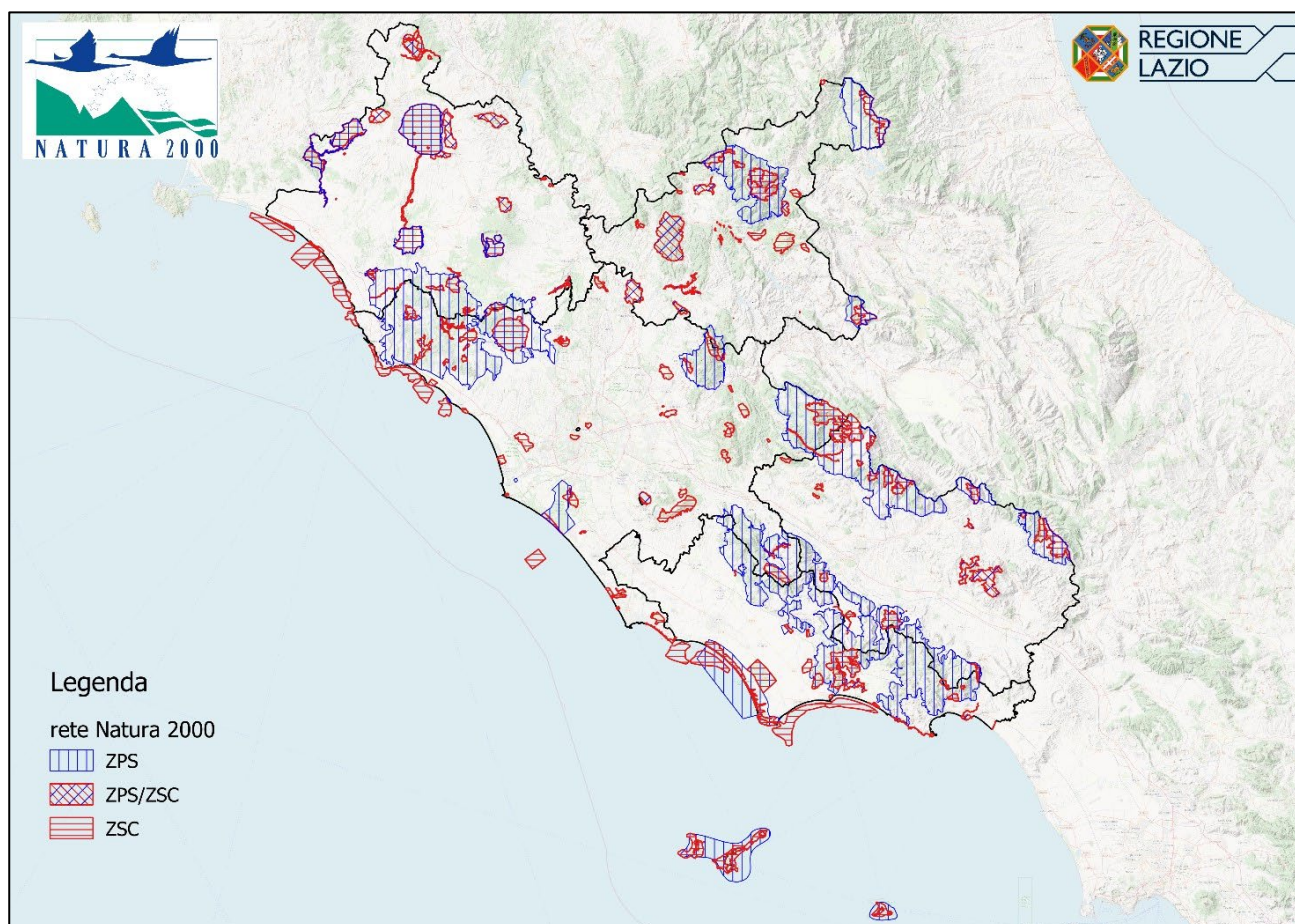


Figura 2-2 Siti della rete Natura 2000 della regione Lazio

## 2.2 Normativa e valutazione di incidenza

I proponenti di Piani e progetti sono obbligati ad attenersi a quanto prescritto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/97 con riferimento, in particolare alla procedura di Valutazione di Incidenza, ex art. 6 della Direttiva ed ex art. 5 del DPR 357/97, ferma restando l'eventuale attivazione della procedura di VIA, ex art. 5 e 10 del DPR 12/4/1996, L.R. no11 del 12/4/2001, nei casi prescritti. Attualmente in ambito nazionale, la Valutazione d'Incidenza viene disciplinata dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, che ha sostituito e modificato le disposizioni del DPR 357/97.

In base al DPR 120/03, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei SIC e delle ZSC e i proponenti dei progetti sono tenuti a predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano o progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

A livello regionale con DGR 534 del 2006 sono stati definiti gli interventi non soggetti alla procedura di VINCA e con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 64 del 29/01/2010 infine sono state approvate le Linee Guida per la valutazione di incidenza regionali (allegato A) e relativi Modelli di istanza e scheda sintetica (Allegato B) per avviare la procedura.

La ultima Deliberazione della Giunta Regionale n.938 del 27/10/2022 ha attuato l'Approvazione delle Linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)" che riportano gli indirizzi per attuare la valutazione in conformità alle direttive comunitarie.

### 3 PROCEDURA DELLA VINCA

#### 3.1 La procedura

La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato sulla base delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, nonché di quanto riportato nei documenti di indirizzo unionale “Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” pubblicato in data 21.11.2018 C (2018) 7621 final [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01)] e “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913 final del 28.9.2021, la Valutazione di incidenza si articola nei seguenti tre livelli: Livello I (screening) – Livello II (Valutazione Appropriata) – Livello III (Deroga art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”).

La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

Livello I: *screening* – Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.

Livello II: *valutazione appropriata (opportuna valutazione)* - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: procedura di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.



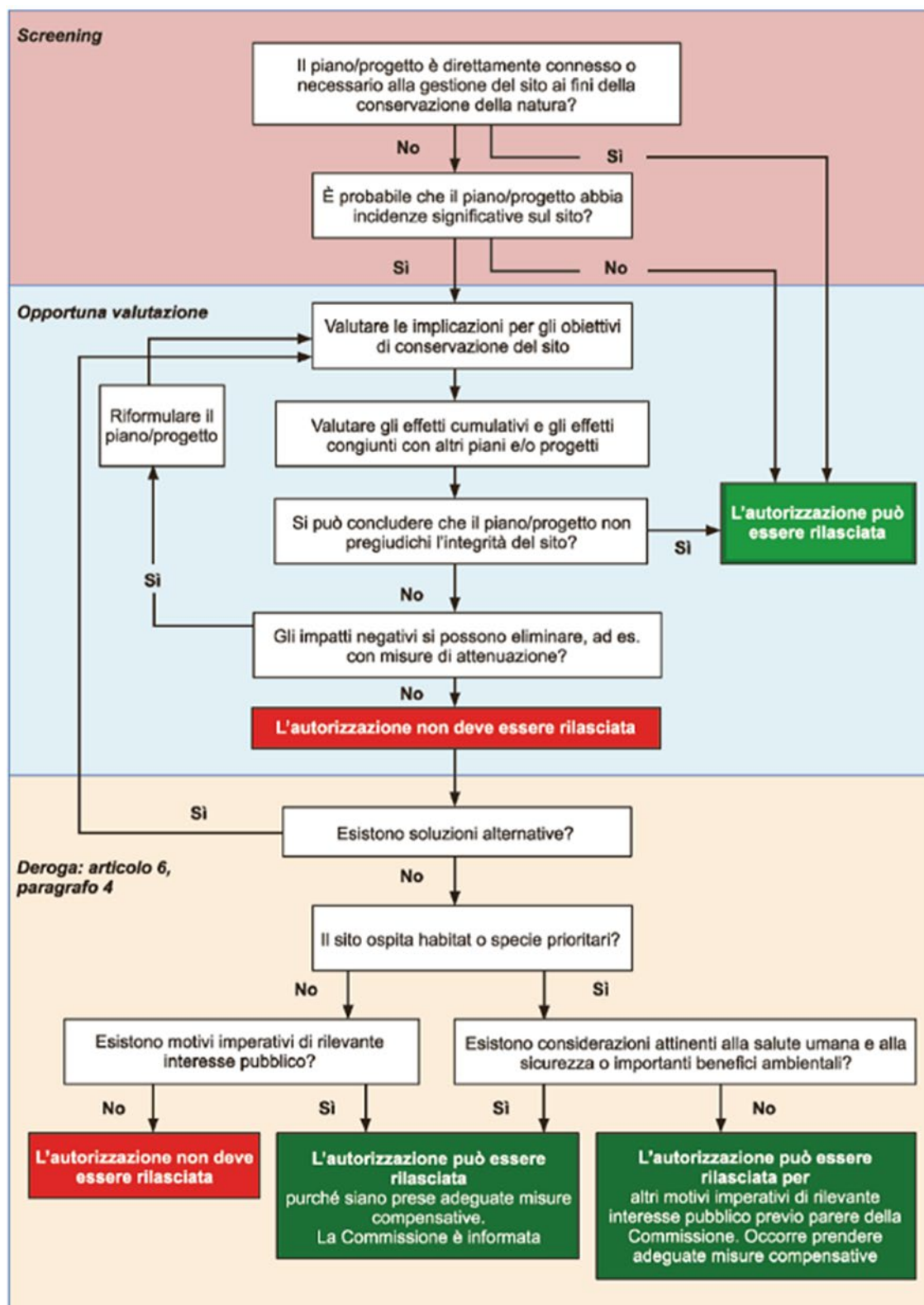


Figura 3-1 Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019)

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale, molti passaggi possono essere infatti seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province Autonome. Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine

della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.

### 3.2 Fase di screening

La fase di screening ha il compito di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito della rete Natura 2000, derivino effetti significativi sulle finalità di conservazione del sito stesso.

La fase di screening si attua mediante l'analisi di un insieme di elementi e caratteri del piano in oggetto riferito alla rete Natura 2000.

Nella fase di screening innanzitutto si prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000.

Oltre alla conoscenza del piano/progetto è fondamentale attuare la descrizione del sito in maniera dettagliata anche per poter determinare la possibile incidenza sul sito Natura 2000. L'adeguata conoscenza del sito evidenzia le caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la sua conservazione. Per la descrizione del sito possono essere prese in considerazione diverse fonti (ad esempio, il modulo standard di dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe o gli archivi storici del sito, ecc.).

Nello screening si esplicano 4 fasi di analisi previste dalla Guida metodologica CE per il livello screening:

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
2. Verificare che gli elementi del P/P/P/I/A e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000;
3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000;
4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
- b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.

Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VIncA.).



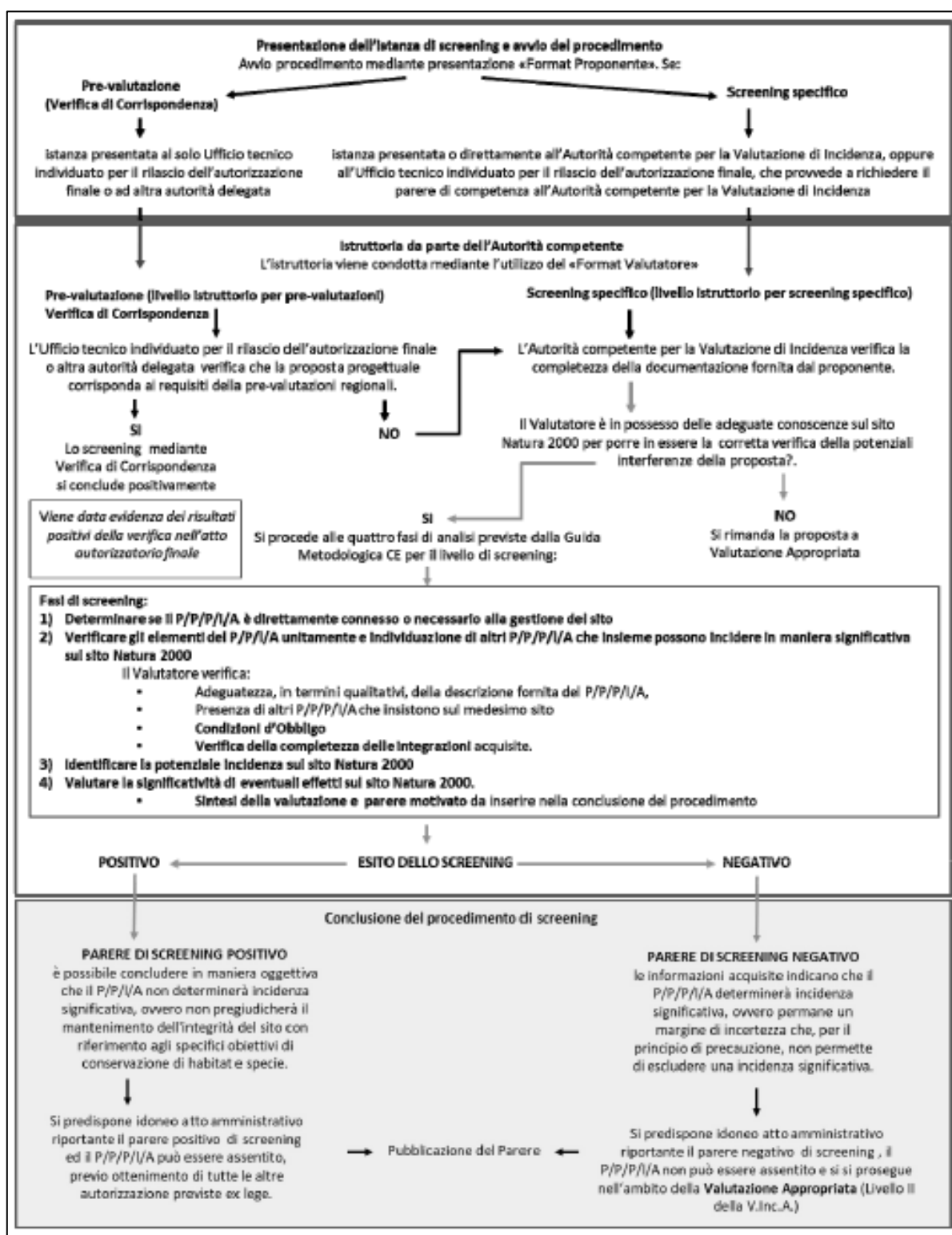


Figura 3-2 Procedura di screening di incidenza

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.

L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere

sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.

Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
- Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000;
- La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.

## 4 PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI DI TERRACINA

### 4.1 Inquadramento territoriale

Il comune di Terracina è situato in provincia di Latina e comprende una superficie di 136,59 kmq rispetto alla superficie complessiva della provincia di 2256,16 kmq. Si localizza nella porzione sud della superficie provinciale.

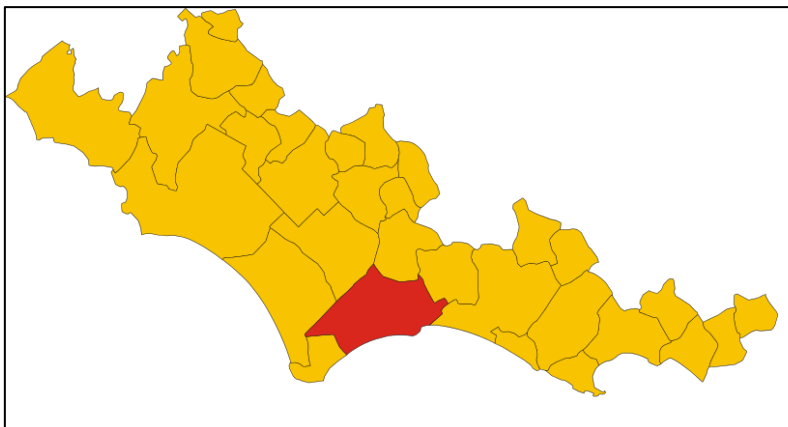


Figura 4-1 La provincia di Latina e il Comune di Terracina (in rosso)

Si affaccia a sud sul mare Tirreno ed è delimitato a est dai comuni di Fondi e Monte San Biagio, mentre a nord confina con Pontinia e Sonnino, e a ovest, è circondato dai comuni di Sabaudia e San Felice Circeo.

Terracina è situata nell'agro pontino al bordo meridionale della pianura stessa, a sud del promontorio del Circeo, in prossimità della foce del fiume Amaseno, sulla costa tirrenica (golfo di Gaeta).



Figura 4-2 Tavola di Inquadramento del comune di Terracina nella costa tirrenica

La città si sviluppa da una propaggine del Monte Sant'Angelo, dove giace il centro storico, fino al lungomare Circe. La rupe di Pisco Montano segna nettamente il confine meridionale del centro abitato; a sud si apre la pianura di Fondi, a nord l'urbanizzazione digrada progressivamente verso la campagna aperta e i borghi rurali.

Il sistema viabile di Terracina si definisce in ordine delle funzioni assolute ma essenzialmente è costituito dalla via Appia che svolge la funzione di collegamento con il territorio esterno e di penetrazione nel tratto urbano, dalla Mediana -Litoranea che appunto funge da direttrice costiere e le vie di collegamento urbano che uniscono i quartieri della città.

Ha una spiaggia lunga circa quattro chilometri ed è da sempre luogo di attrazione turistica. Il mare è cristallino tanto da avere già da molti anni la bandiera blu.

Il Comune di Terracina si localizza all'interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi; inoltre sempre a Terracina si trovano anche 2 Monumenti Naturali ossia il Monumento Naturale Campo Soriano e il Monumento Naturale Tempio di Giove Anxur. Oltre alle aree protette nazionali sono presenti anche i siti di Natura 2000 ossia la ZSC<sup>1</sup> Fondali tra il Capo Circeo e Terracina e la ZSC Fondali Tra Terracina Lago Lungo, la ZPS Monti Ausoni e Aurunci che in parte si sovrappone al Parco Regionale già citato e alle ZSC Monte Leano e Monti Ausonio meridionali, la ZSC Canali in disuso della Bonifica Pontina e la ZSC di Monte S. Angelo. Inoltre adiacente al comune, anche se esterno, si colloca il Parco Nazionale del Circeo.



Figura 4-3 Il sistema di aree protette del Comune di Terracina

È necessario evidenziare che comunque tutte queste aree protette non investono direttamente l'area oggetto di studio ossia l'arenile definito dal PUA.

<sup>1</sup> Zona Speciale di Conservazione già Sito di Interesse Comunitario (SIC)



## 4.2 Caratteristiche del progetto del PUA

IL PUA ha soprattutto l'obiettivo di ridefinire le proporzioni tra spiaggia a pubblica fruizione e spiaggia con concessione in modo da rispettare la normativa regionale e riguarda quindi:

1. individuazione degli ambiti omogenei per il fronte mare del Comune di Terracina;
2. adeguamento dei rapporti, del fronte mare (riconfigurazione dell'assetto spaziale) tra spiaggia libera e spiaggia libera con servizi (pari al 50%) rispetto alle spiagge da dare in concessione, come stabilito dalla normativa vigente;
3. rispetto dei parametri minimi del rapporto (pari a ad almeno il 20%) tra spiaggia libera/spiaggia libera con servizi e spiagge in concessione, per ogni ambito individuato;
4. adeguamento delle norme tecniche e del disciplinare per gli interventi da attuare sulle aree demaniali marittime con l'introduzione di aspetti edilizi in congruenza con la LR 6/2008, in materia di sostenibilità energetica e ambientale.

### 4.2.1 Analisi dello stato di fatto

La prima fase della redazione del PUA coincide con una fase di analisi e verifica dei caratteri del territorio e delle caratteristiche specifiche del litorale entro la dividente demaniale.

Come prima compito sono state analizzate le concessioni demaniale attualmente esistenti. Le concessioni di attività del litorale di Terracina sono pari a 84, comprese le ex concessioni, anche se una parte di tali concessioni non affacciano direttamente sullo specchio d'acqua e per cui il numero con fronte mare è pari a 74.

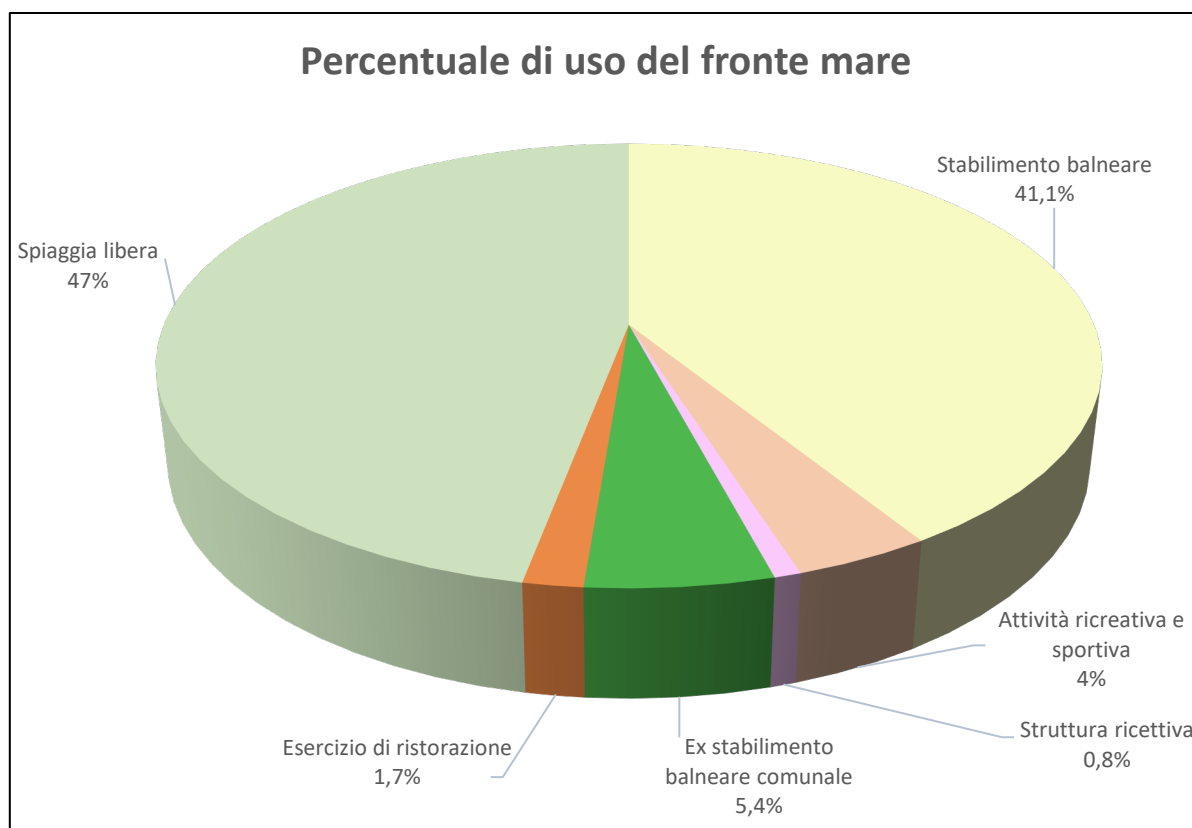
Le 74 concessioni dell'arenile occupano un totale di fronte mare pari a 6.560,5 ml ossia il 54,2% dell'arenile complessivo (12.098 ml).

Sono state analizzate le tipologie di uso dell'arenile in relazione al fronte mare occupato come evidenziato nella successiva tabella.

| TIPO                              | NUMERO ZONE | LUNGHEZZA FRONTE MARE (ml) |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| Stabilimento balneare (SB)        | 58          | 4.973,47                   |
| Aree ricreative e sportive (ARS)  | 4           | 480                        |
| Strutture ricettive (SR)          | 2           | 94                         |
| Esercizi di ristorazione (ER)     | 6           | 210                        |
| Ex stabilimento balneare comunale | 4           | 654,65                     |
| Spiaggia libera (SL)              | 47          | 5.685,88                   |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>121</b>  | <b>12.098</b>              |

Tabella 4-1 Tipologie di uso del litorale

Con i dati sopra esposti si è provveduto a verificare l'effettiva percentuale di utilizzo del fronte mare suddiviso secondo le diverse tipologie di uso presenti: il 47% è rappresentato dalle spiagge libere, il 41,1% dagli stabilimenti balneari, mentre il 5% dagli ex stabilimenti balneari comunali e il 4% per area ricreative e sportive; infine le concessioni per esercizi di ristorazione occupano l'1,7% mentre quelle per strutture ricettive lo 0,8% del fronte mare.



*Grafico 3-1 Percentuali di usi del fronte mare*

Dalla verifica effettuata risulta che già dallo stato di fatto il fronte mare del comune di Terracina ha una percentuale di fronte mare per spiaggia libera pari al 47% del totale dell'arenile e quindi si avvicina molto alla richiesta del PUAR.

È necessario evidenziare che nello stato di fatto le concessioni di cui è titolare l'amministrazione comunale sono state considerate come spiagge libere con servizi e inoltre non si è tenuto conto dell'art. 9 comma 6 del Regolamento Regionale n.9 del 2016 relativamente gli esercizi di ristorazione per cui il fronte mare degli esercizi ristorazione risulta leggermente aumentato rispetto al reale. Pertanto i risultati delle percentuali di usi del fronte mare sono diversi dal dato ufficiale trasmesso alla regione ai sensi della Legge Regionale 13/2007.

Il primo atto di conoscenza approfondita dell'ambito di intervento avviene con la verifica dello stato di fatto come rappresentato nell'elaborato B5 Stato di fatto suddiviso in 4 tavole in scala 1:2000 che rappresentano il litorale dal confine ad ovest con S. Felice al Circeo fino al Confinio a est con Fondi.



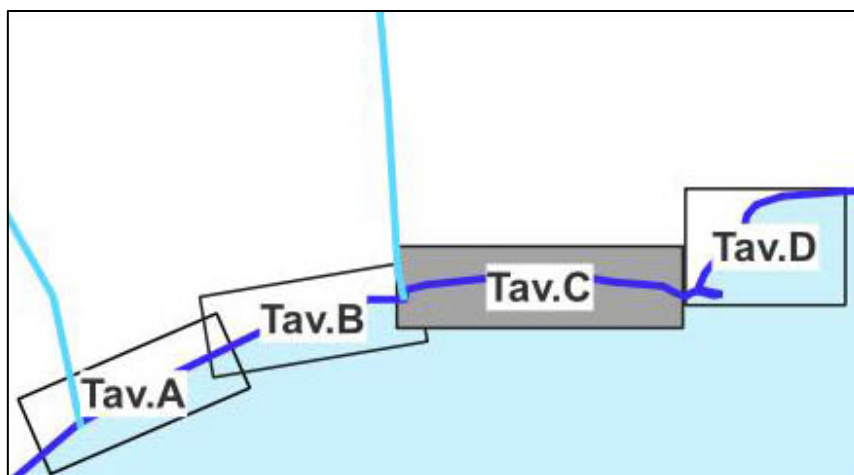


Figura 4-4 Suddivisione cartografica del litorale di Terracina

Le tavole A e B rappresentano il litorale dal confine con S. Felice Circeo fino a porto Badino, la tavola C rappresenta il tratto di Viale Circe e la tavola D dal litorale del porto e del centro storico fino al confine comunale ad est.

La tavola B5 analizza gli usi dell'arenile e le infrastrutture di supporto per l'utilizzazione dell'arenile stesso.

Innanzitutto si differenziano gli usi dell'arenile entro la dividente demaniale in base al tipo di concessione ossia:

- spiaggia libera (SL);
- stabilimento balneare (SB);
- ex stabilimento balneare comunale
- esercizio di ristorazione (ER);
- ex esercizio di ristorazione per chiosco;
- attività ricreative e sportive (ARS);
- struttura ricettiva (SR);
- concessione decaduta.

Sono inoltre considerate le opere di facile/difficile rimozione delle strutture presenti sull'arenile.

Si definiscono il tipo di strutture presenti sull'arenili ossia gli stabilimenti veri e propri e gli elementi di copertura per ombreggio.

Sono stati analizzati inoltre i varchi di accesso all'arenile differenziati in base al tipo di utilizzo (varco privato dello stabilimento; varco di accesso alla spiaggia libera; varco di accesso alla spiaggia libera strutturato con rampa per diversamente abile e scala; varco da strada privata).

Relativamente al retrospiaggia sono state analizzate la viabilità di accesso (viabilità primaria, secondaria, asse urbano strutturato e area pedonale) e gli spazi di sosta adiacenti.

Per quanto riguarda la viabilità viene definita in base alla sua funzione distributiva:

primaria ossia assi importanti/principale di distribuzione come la via Pontina;

- secondaria ossia assi di distribuzione nel tessuto urbano o interno;
- asse urbano strutturato (asse urbano di Viale Circe);
- area pedonale (Viale Circe);
- pista ciclabile (Viale Circe).

Relativamente alle aree di sosta sono differenziati i parcheggi esistenti privati a pagamento e quelli pubblici (a pagamento o gratuiti).

Come esempio analitico si riporta di seguito lo stralcio della tavola C relativa del tratto urbano di Viale Circe.

Risultano evidenti gli usi dell'arenile (in verde le spiagge libere, in giallo le concessioni e in rosa le aree per strutture ricettive), le aree a parcheggio (P) e i varchi di accesso all'arenile (freccia blu per gli accessi privati agli stabilimenti e freccia verde per accesso libero alla spiaggia libera).

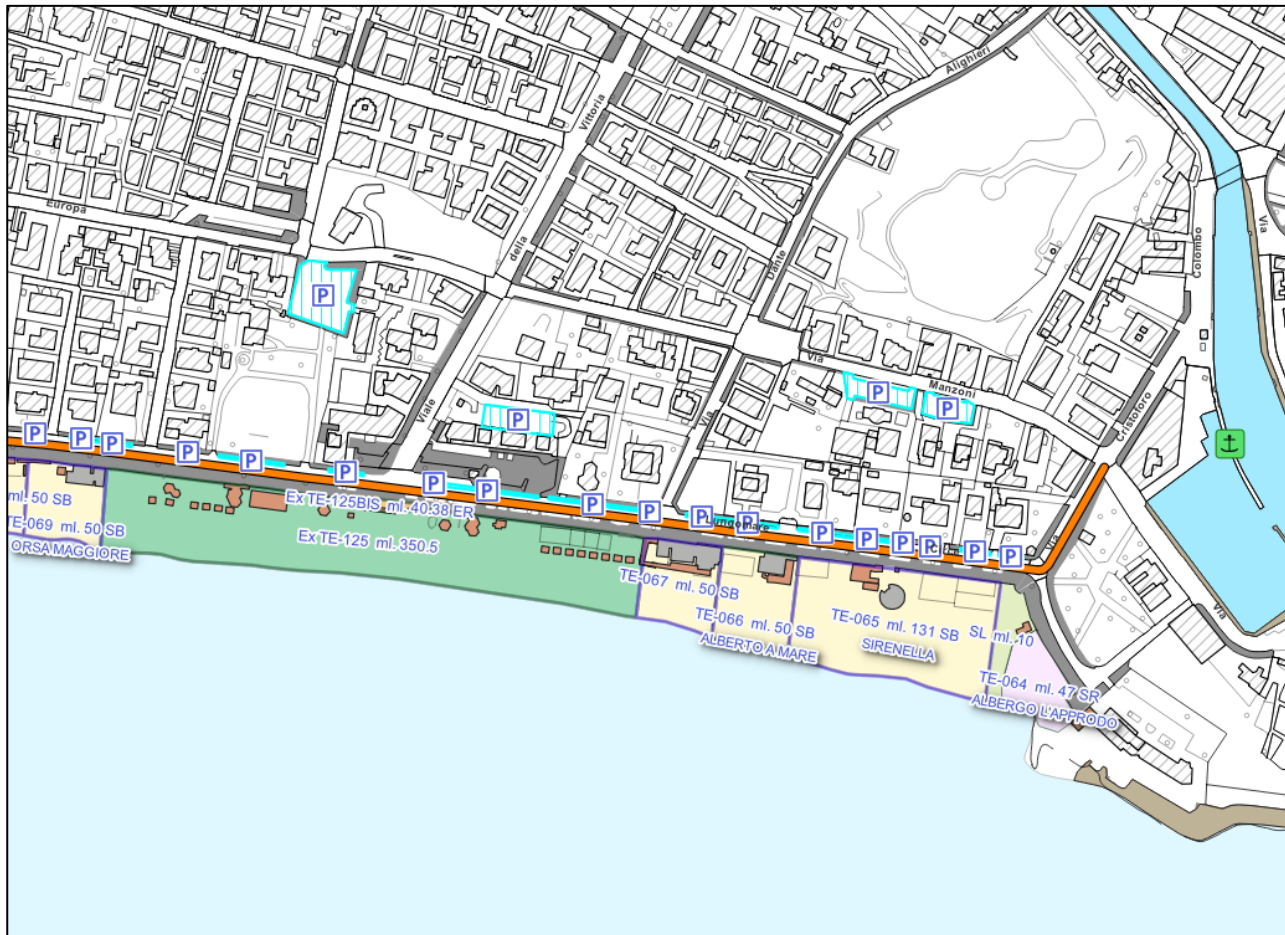


Figura 4-5 Stralcio dell'elaborato B5 Stato di fatto Tavola C (tratto urbano di Viale Circe)

#### 4.2.2 Valutazione della quota di riserva degli arenili di pubblica fruizione, dei varchi all'arenile e verifica della salvaguardia della libera visuale a mare

La fase successiva ha riguardato la valutazione della destinazione a spiaggia libera pari al 50% dell'arenile comunale come previsto dall'art. 2 (Quota di riserva degli arenili) del Regolamento Regionale n. 19 del 2016 "Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L.R. 8/2015, i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50% dei metri lineari dell'arenile di propria competenza per il cui calcolo si fa riferimento alla linea di costa bassa nelle competenze comunali così come definita sulla base dell'accordo di Partenariato Pubblico tra l'Amministrazione regionale e la Marina Militare di cui al D.G. G11507 del 25/09/2015".

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento Regionale di cui sopra:

"...nell'ambito della quota di cui al comma 1, i comuni individuano nel proprio PUA, gli ambiti omogenei tenuto conto dell'indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali"

ed inoltre, così come riportato nell'art. 7, commi 5-6 della LR 8/2015, (disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative. Modifiche alla L.R.13/2007 concernenti l'organizzazione del sistema turistico laziale):

“6. I comuni .... individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e spiagge libere con servizi pari almeno al 20 % in ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al comma 514”

Di conseguenza tenendo conto dell'indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali il litorale è stato suddiviso in 4 porzioni o ambiti omogenei su cui strutturare il piano:

- Ambito A: Ambito caratterizzato da una forte presenza di proprietà private adiacenti l'arenile e dalla maggiore estensione di aree non in concessione. Posto ad ovest del centro abitato è compreso tra il confine con il comune di San Felice Circeo e porto Badino (in verde nell'immagine seguente);

TIPO DI ACCESSIBILITA': non è presente un asse parallelo alla costa che regoli la distribuzione alla spiaggia per lo più è presente una struttura a "pettine" costituita da strade private di accesso a consorzi o residences

VARCHI ATTUALI: 76 totali di cui 51 di accesso alla spiaggia libera, ma solo 4 accessibili da strada pubblica

TIPO DI COSTA: sabbiosa

CONCESSIONI ESISTENTI: 18 concessioni in totale di cui 15 per stabilimento balneare, 3 attività ricreative sportive, 1 decaduta/rinnovo per un totale di fronte mare concesso di ml 2.280,30.

SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: 3.703,58 ml

LUNGHEZZA AMBITO: 5.983,88 ml

PERCENTUALE DI SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: 61,9%

- Ambito B: Ambito urbano. Caratterizzato dalla presenza di un asse urbano strutturato (viale Circe) e dell'arenile posto ad un livello più basso del retro spiaggia. È compreso tra porto Badino e via Cristoforo Colombo (in arancio nell'ambito seguente);

TIPO DI ACCESSIBILITA': presenza di un asse strutturato parallelo alla costa

VARCHI ATTUALI: 59 varchi di accessi di cui 10 di accesso alla spiaggia libera, 4 di accesso alla spiaggia libera con rampa e 45 di accesso allo stabilimento

TIPO DI COSTA: sabbiosa

CONCESSIONI ESISTENTI: 41 concessioni in totale di cui 39 per stabilimenti balneari (comprese le ex concessioni comunali), 1 per attività ricreativa sportiva, 1 di servizio per le strutture ricettive per un totale di fronte mare concesso di ml 2.636,8, a cui si aggiungono 2 nuove concessione per attività ricreative e sportive e 1 nuova concessione per stabilimento balneare per persone diversamente abili per un totale di 150 ml.

SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: ml 1.506,95

LUNGHEZZA AMBITO: ml 4.293,75

PERCENTUALE DI SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: 35,1%

- Ambito C: Ambito della città storica adiacente alla zona con presenza di valori storico architettonici. Compreso tra il porto, il Lungomare Matteotti e la via Appia (in rosso nell'immagine seguente);

TIPO DI ACCESSIBILITA': presenza di un asse "storico" di accesso e distribuzione

VARCHI ATTUALI: 7 varchi di accesso di cui 2 di accesso alla spiaggia libera

TIPO DI COSTA: sabbiosa

CONCESSIONI ESISTENTI: 7 in totale di cui 2 per stabilimenti balneari, 4 per esercizi di ristorazione, una di servizio per strutture ricettive per un totale di fronte mare concesso di ml 378,37 (in parte sovrapposto)

SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: ml 187

LUNGHEZZA AMBITO: ml 565,37

PERCENTUALE DI SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: 33%

- Ambito D: Ambito della ricettività turistica caratterizzato dalla presenza di strutture ricettive quali camping ed alberghi. È localizzato ad est ed è compreso tra il confine con il comune di Fondi, la via Appia e la via Flacca (in azzurro nell'immagine seguente).

TIPO DI ACCESSIBILITA': struttura a "pettine" formata da strade private che scendono dalla via Appia

VARCHI ATTUALI: 7 varchi di cui 5 di accesso alla spiaggia libera

TIPO DI COSTA: sabbiosa

CONCESSIONI ESISTENTI: 3 per stabilimenti balneari per un totale di fronte mare concesso di 545 ml

SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: 710 ml

LUNGHEZZA AMBITO: 1.255 ml

PERCENTUALE DI SPIAGGIA PER PUBBLICA FRUIZIONE: 56,6%

È necessario evidenziare che la definizione degli ambiti di cui sopra è stata effettuata in base ai dati cartografici.

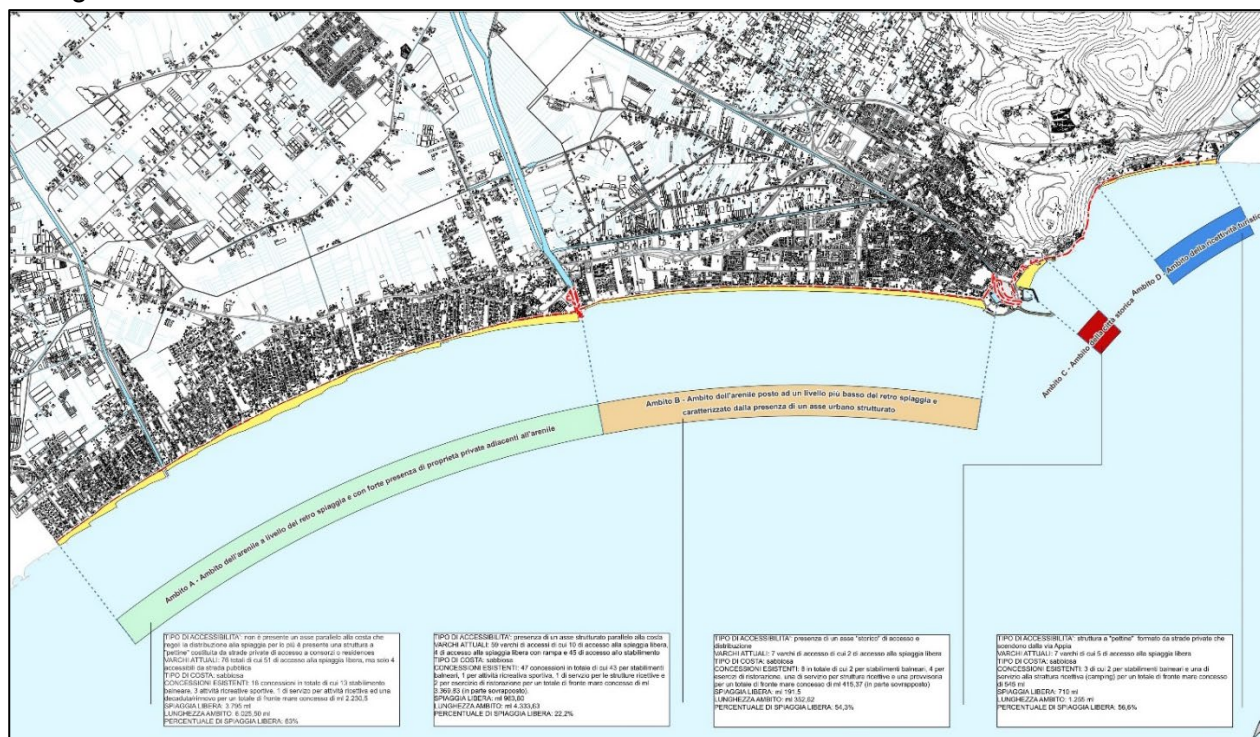


Figura 4-6 Elaborato B6 Ambiti omogenei



Nell'elaborato D1 Verifica quota di riserva degli arenili e dei varchi per Ambito omogeneo e globale si è effettuata pertanto la verifica della presenza di almeno il 20% di arenile a pubblica fruizione in ogni ambito omogeneo come prescritto.

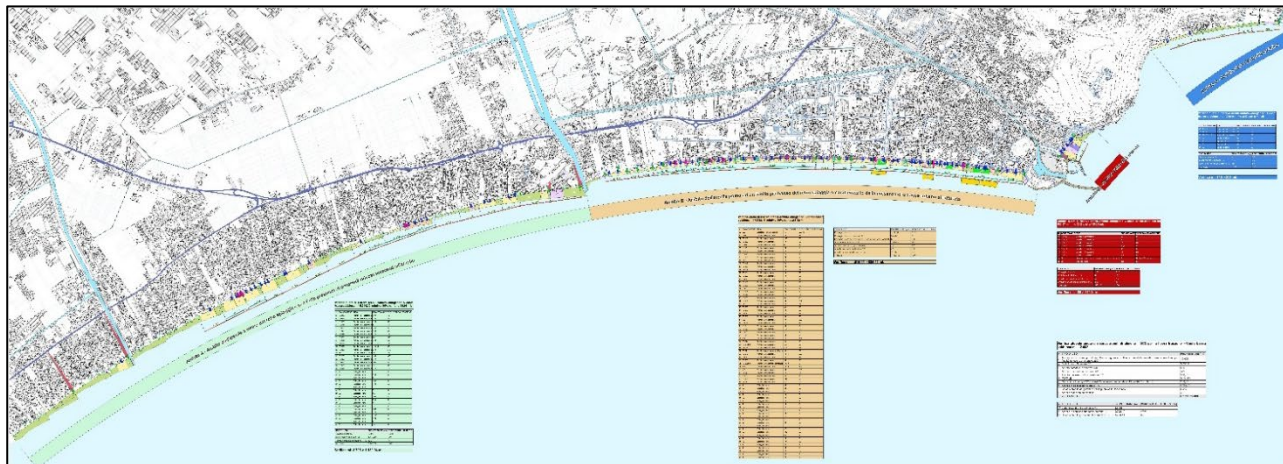


Figura 4-7 Elaborato D1

Nell'ambito A l'arenile a fruizione libera risulta essere pari a 3.703,58 ml e quindi supera la quota di riserva prevista dalla normativa regionale che è uguale a 1.196,7 ml. Nell'ambito B l'arenile a fruizione libera risulta essere pari a 1.506,95 ml e quindi supera la quota di riserva prevista dalla normativa regionale che è uguale a 858,75 ml. Nell'ambito C l'arenile a fruizione libera risulta essere pari a 220 ml e quindi supera la quota di riserva prevista dalla normativa regionale che è uguale a 113 ml. Nell'ambito D l'arenile a fruizione libera risulta essere pari a 710 ml e quindi supera la quota di riserva prevista dalla normativa regionale che è uguale a 251 ml.

La verifica della quota di riserva degli arenili evidenzia quindi che tutti gli ambiti omogenei superano il minimo del 20% di arenile destinato a pubblica fruizione.

Tale verifica è confermata dalla valutazione globale della quota di riserva pari al 50% come riportato nella tabella successiva.

| N | TIPO DI USO                                                                                                                                                   | FRONTE MARE (ml) |                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|   | Arenile costa bassa riportato negli allegati al “Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative 2021” | 12.098           |                          |
|   |                                                                                                                                                               |                  |                          |
| A | Stabilimento balneare SB e SB1                                                                                                                                | 5.113,47         |                          |
| B | Attività ricreative e sportive ARS                                                                                                                            | 580              |                          |
| C | Arenile per strutture ricettive SR                                                                                                                            | 94               |                          |
| D | Arenile per esercizi di ristorazione ER                                                                                                                       | 255              |                          |
| E | Detrazione tipologia ER ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 2016 art. 9 comma 6                                                                      | 70               |                          |
| F | TOTALE                                                                                                                                                        | 5.972,47         |                          |
|   |                                                                                                                                                               |                  |                          |
|   | TIPO DI USO                                                                                                                                                   | FRONTE MARE (ml) | PERCENTUALE UTILIZZO (%) |
| G | Lunghezza arenile                                                                                                                                             | 12.098           |                          |
| H | Arenile in concessione totale (F)                                                                                                                             | 5.972,47         | 49,4                     |

|   |                                                     |          |      |
|---|-----------------------------------------------------|----------|------|
| I | Calcolo arenile per la pubblica fruizione (G/2 – H) | 6.125,53 | 50,6 |
|---|-----------------------------------------------------|----------|------|

Tabella 4-2 Verifica globale quota di riserva arenili di almeno il 50% per la libera fruizione

Il Regolamento Regionale 19/2016 all'art. 13 prescrive il posizionamento di varchi liberi all'arenile previsti ogni 300 metri lineari.

Il secondo passo per la riorganizzazione dell'arenile di Terracina è stato quello di riorganizzare i varchi di accesso al mare rispetto agli ambiti omogenei: sempre nell'elaborato D1 Verifica quota di riserva degli arenili e dei varchi per Ambito omogeneo e globale è stato esplicitato tale compito con la rappresentazione sulla cartografia dei varchi di accesso attuali e i nuovi varchi di accesso (in colore magenta) nella misura di almeno uno ogni 300 metri a sanare una situazione in cui i varchi non permettono di essere conformi alla normativa regionale.

Come esempio si riporta il tratto di Ambito B di Viale Circe adiacente al porto/centro storico con rappresentati i due varchi esistenti alla spiaggia libera in colore ciano posti a 1161 ml e quindi oltre i 300 ml previsti dalla normativa, i varchi esistenti agli stabilimenti balneari in colore blu, i varchi di accesso alle spiagge libere attuali in colore verde e i varchi di progetto (in magenta) e relative distanze riportate sotto la linea di costa.

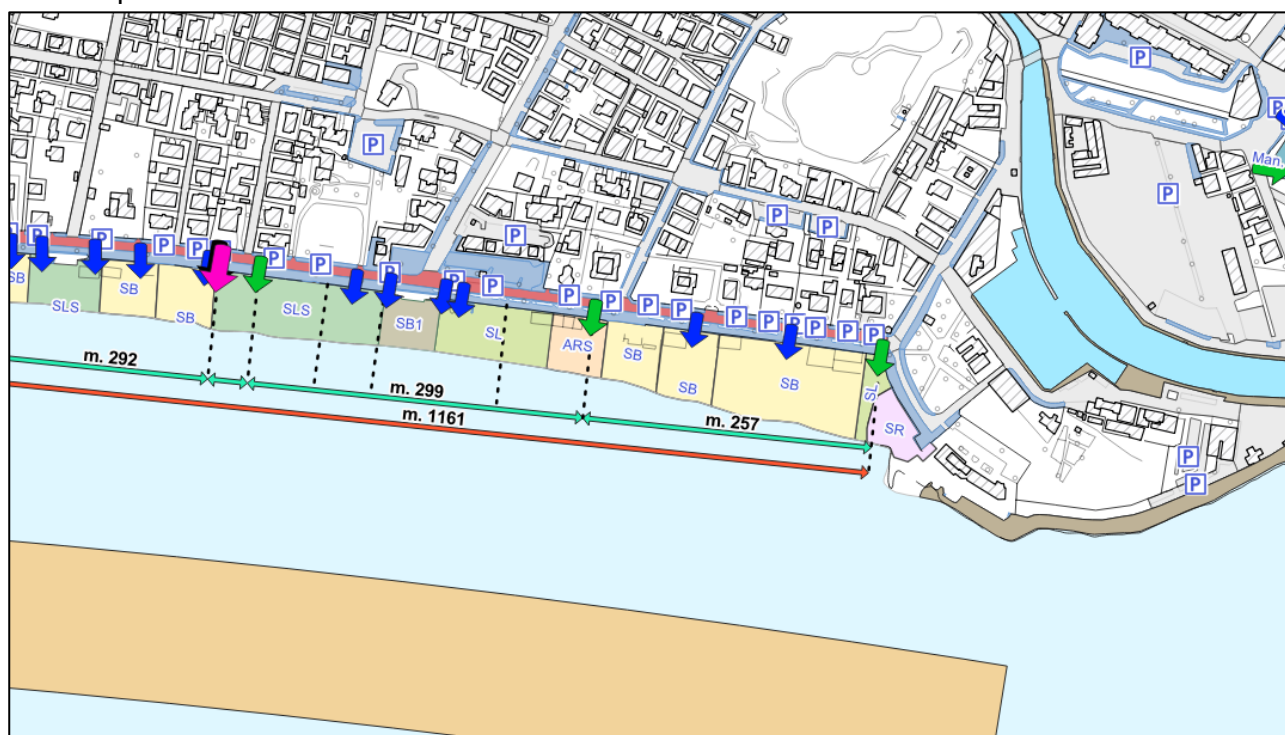


Figura 4-8 Stralcio della tavola D1(ambito B)

Il nuovo progetto di redistribuzione degli arenili si è occupato di riposizionare dei varchi di accesso come richiesto dalla normativa regionale nei tratti di spiaggia libera anche quando sono presenti dei varchi di accesso che non garantiscono comunque il rispetto del Regolamento Regionale.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 19/2016 all'interno dei singoli ambiti omogenei deve essere garantita la libera visuale a mare su una porzione di litorale non inferiore al 50%.

Per tale motivo è stata valutato se fosse rispettata per ogni ambito omogeneo la salvaguardia della libera visuale a mare calcolando le superfici occupate da ciascuna struttura e relativo ombreggio di previsione in ml e rapportandole all'intero arenile di ogni ambito.



Nell'Ambito A è assicurata una libera visuale di progetto globale (ossia la visuale libera totale a cui si sottrae il fronte occultato da fabbricati e attrezzature) pari a ml 4.811,23 che è superiore alla percentuale prevista da Regolamento (50% del totale) ossia 2.991,94 ml.

Relativamente all'ambito B si fa presente che l'arenile si trova ad una quota inferiore rispetto il piano della strada e quindi le strutture per i servizi dell'arenile (stabilimento, chiosco e ogni altro elemento fornitore di servizi balneare o simile) non creano una barriera della visuale del mare in quanto si collocano entro il dislivello colmato dal muro e relativa balaustra che corre lungo il percorso pedonale di viale Circe.

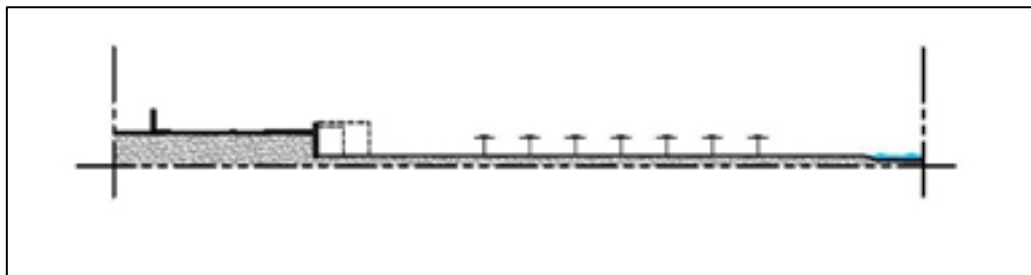


Figura 4-9 Sezione su viale Circe

Nell'Ambito B è assicurata una libera visuale di progetto globale (ossia la visuale libera totale a cui si sottrae il fronte occultato da fabbricati e attrezzature) pari a ml 2.753,28 che è superiore alla percentuale prevista da Regolamento (50% del totale) ossia 2.146,88 ml.

Per quanto riguarda l'Ambito C relativo alla città storica di Terracina è stato considerato un fronte mare occultato da fabbricati e accessori (di facile e/o difficile rimozione) degli esercizi di ristorazione pari al 75% del fronte mare concesso a detti esercizi.

Anche nell'Ambito C è assicurata una libera visuale di progetto globale (ossia la visuale libera totale a cui si sottrae il fronte occultato da fabbricati e attrezzature) pari a ml 286,44 che è superiore alla percentuale prevista da Regolamento (50% del totale) ossia 282,68 ml.

Nell'Ambito D è assicurata una libera visuale di progetto globale (ossia la visuale libera totale a cui si sottrae il fronte occultato da fabbricati e attrezzature) pari a ml 807,50 che è superiore alla percentuale prevista da Regolamento (50% del totale) ossia 627 ml.

#### VERIFICA GLOBALE DELLA SALVAGUARDIA DELLA LIBERA VISUALE A MARE

| TIPOLOGIA DI UTILIZZAZIONE         | NUMERO STRUTTURE PRESENTI | FRONTE MARE CONCESSO TOTALE (ml) | VISUALE MASSIMA OCCUPABILE (ml) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Stabilimento balneare (SB e SB1)   | 60                        | 5.113,47                         | 2.556,73                        |
| Attività ricreative e sportive ARS | 6                         | 580,00                           | 290,00                          |
| Strutture ricettive SR             | 2                         | 94,00                            | 47,00                           |
| Esercizi di ristorazione ER        | 4                         | 255,00                           | 127,50                          |
| Spiaggia libera con servizi SLS    | 7                         | 594,15                           | 297,07                          |

|                                                                                                                                                               |   |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------|
| Spiaggia libera con servizi SLS-AC                                                                                                                            | 2 | 115,00 | 57,50            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                 |   |        | <b>3.375,8</b>   |
| Arenile costa bassa riportato negli allegati al "Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative 2021" |   |        | <b>12.098,00</b> |
| Libera visuale del mare minima (50%)                                                                                                                          |   |        | <b>6.049,00</b>  |
| <b>Libera visuale libera di progetto globale ml 8.722,2 (12.098 - 3.375,8) &gt; 6.049</b>                                                                     |   |        |                  |

Tabella 4-3 Verifica della salvaguardia della visuale libera a mare globale

A conferma delle valutazioni precedente nell'intero arenile è assicurata una libera visuale di progetto globale (ossia la visuale libera totale a cui si sottrae il fronte occultato da fabbricati e attrezzature) pari a ml 8.722,2 che è superiore alla percentuale prevista da Regolamento (50% del totale) ossia 6.049 ml.

#### 4.2.3 Tipologie e modalità di uso dell'arenile

L'elaborato D2 Progetto, suddiviso appunto in 4 tavole relative agli ambiti omogenei di cui sopra, contiene le prescrizioni e le norme di adeguamento al PUAR che si esplicano nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Tali prescrizioni si applicano alle aree delimitate dal piano stesso che a volte non risulta coincidente con la linea della dividente demaniale che a tratta straborda l'arenile e ingloba degli elementi urbani. L'elaborato D2 presenta le varie tipologie di uso dell'arenile ossia:

1. spiaggia libera (SL);
2. spiaggia libera con servizi (SLS);
3. spiaggia libera con servizi per l'accoglienza degli animali da compagnia (SLS-AC);
4. stabilimento balneare (SB);
5. stabilimento balneare dedicato a persone diversamente abili (SB1);
6. esercizio di ristorazione (ER);
7. esercizio di ristorazione – chiosco (ER);
8. attività ricreative e sportive (ARS);
9. Strutture ricettive (SR).

Oltre alle tipologie di concessione/convenzione, alle strutture e alle infrastrutture di supporto (infrastrutture per la viabilità e parcheggi esistenti e programmati dagli strumenti pianificatori già esistenti) sono evidenziati i varchi di accesso all'arenile.

Nell'immagine successiva viene riportato uno stralcio dell'elaborato D2 sempre relativo al tratto vi Viale Circe (Ambito B) dove risultano evidenti:

le varie tipologie di uso dell'arenile con le nuove organizzazioni di arenile (tratti di minore dimensione sia pubblici che privati per permettere di rispettare le normative regionali sui varchi e sella visuale alla spiaggia) evidenziati dal tratteggio rosso e differenziate nei toni del verde (spiagge libere e spiagge libere con servizi) e del giallo/arancio (concessione per stabilimenti, attività sportive e ricreative, servizi ricettivi e esercizi di ristorazione) e distinte ognuna dalla propria sigla identificativa; i varchi complessivi di accesso all'arenile (freccia verde); le aree a parcheggio retrostanti all'arenile (indicate da P); la linea della dividente demaniale (tratteggio rosso) e quella del perimetro dell'area oggetto di PUA (tratteggio azzurro).

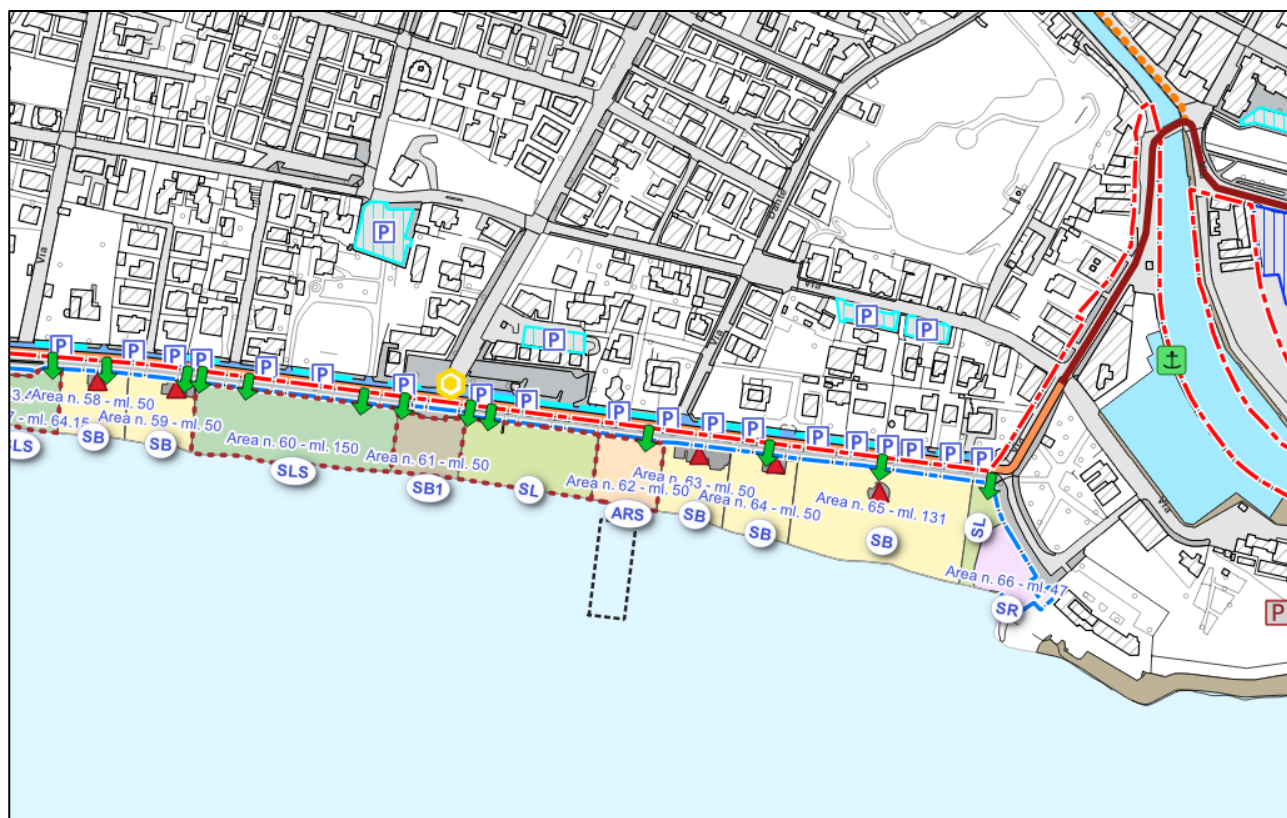


Figura 4-10 Stralcio Elaborato D2 relativo a viale Circe

Si ribadisce che il perimetro dell'area di oggetto del PUA, che contiene il solo arenile, non coincide sempre con la dividente demaniale e solo nelle aree contenute nel perimetro del PUA il piano ha valore prescrittivi.

Relativamente agli usi dell'arenile di progetto le aree in concessione/convenzione previste e/o confermate sono in totale 72 a cui si aggiungono le spiagge libere con servizi e le spiagge libere con servizi di accoglienza animali da compagnia SLS-AC.

La tipologia dello stabilimento balneare occupa complessivamente 5.113,47 metri del fronte mare. Sono confermate 60 concessioni con questa tipologia.

Con i dati di progetto sopra esposti si è provveduto a verificare l'effettiva percentuale di utilizzo del fronte mare suddiviso secondo le diverse tipologie di uso presenti come rappresentato dal grafico seguente.

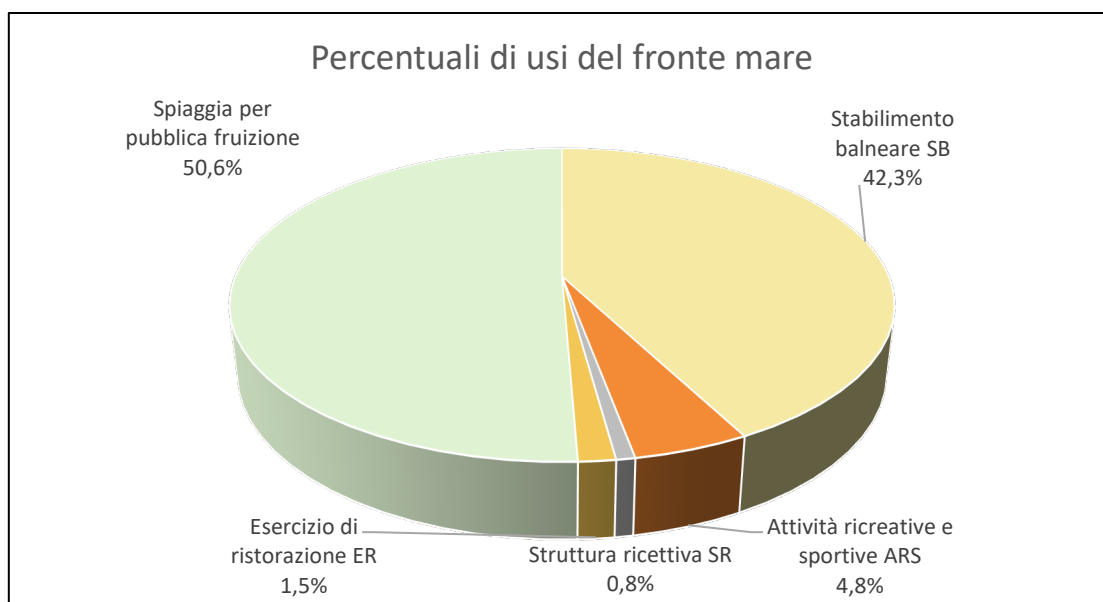


Grafico 3-2 Percentuali di usi di progetto del fronte mare

Pertanto rispetto allo stato di fatto il fronte mare occupato dagli stabilimenti balneari aumenta leggermente passando dal 41% al 42,3%, ma tale aumento comporta un aumento di qualità dei servizi con l'aggiunta dello stabilimento dedicato alle persone diversamente abili, aumenta inoltre il fronte occupato dalle spiagge per libera fruizione con il 50,6%; invariato l'uso per strutture ricettive e aumenta leggermente l'uso per attività sportive e ricreative (da 4% a 4,8%) e con una leggera diminuzione gli esercizi di ristorazione in quanto si è tenuto conto dell'art. 9 comma 6 del Regolamento Regionale n.9 del 2016 e inoltre il fronte mare concesso per un esercizio di ristorazione è già stato conteggiato nell'antistante concessione per stabilimento balneare avente stesso fronte mare.

| TIPO USO DI PROGETTO           | LUNGHEZZA FRONTE MARE (ml) |
|--------------------------------|----------------------------|
| Arenile in concessione         | 5.972,47                   |
| Arenile per pubblica fruizione | 6.125,53                   |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>12.098,00</b>           |

Tabella 4-4 Tipologia di uso generale

Pertanto il PUA rispetta le richieste del PUAR e delle normative regionali e in relazione alla percentuale di fronte mare con arenile a pubblica fruizione fissa un valore di 50,6% del totale a cui corrispondono complessivamente 6.125,53 ml rispetto un totale di 12.098 ml.

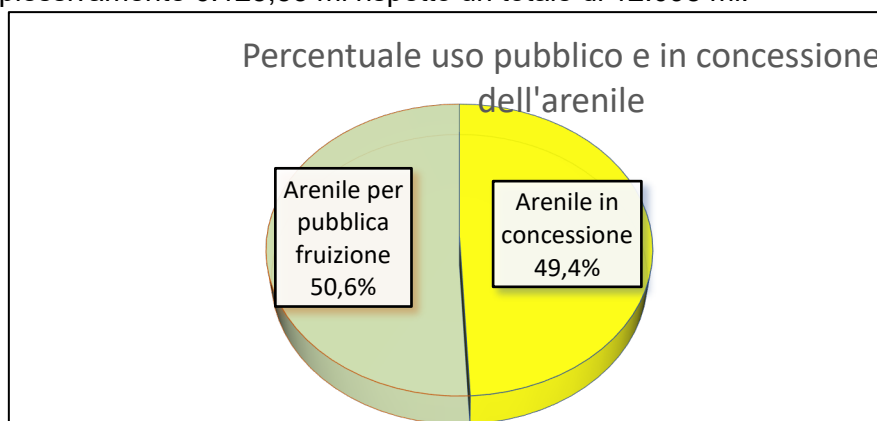


Grafico 3-3 Tipologia di uso generale

#### 4.2.4 Caratteristiche e organizzazione delle strutture

Il PUA prevede per le nuove concessioni delle strutture molto semplici e rimovibili che non arrechino disturbo visivo al paesaggio e che risultino sostenibili.

Tutte le strutture devono essere localizzate nella fascia per servizi che viene dimensionata per un massimo di 15/20 ml di profondità.

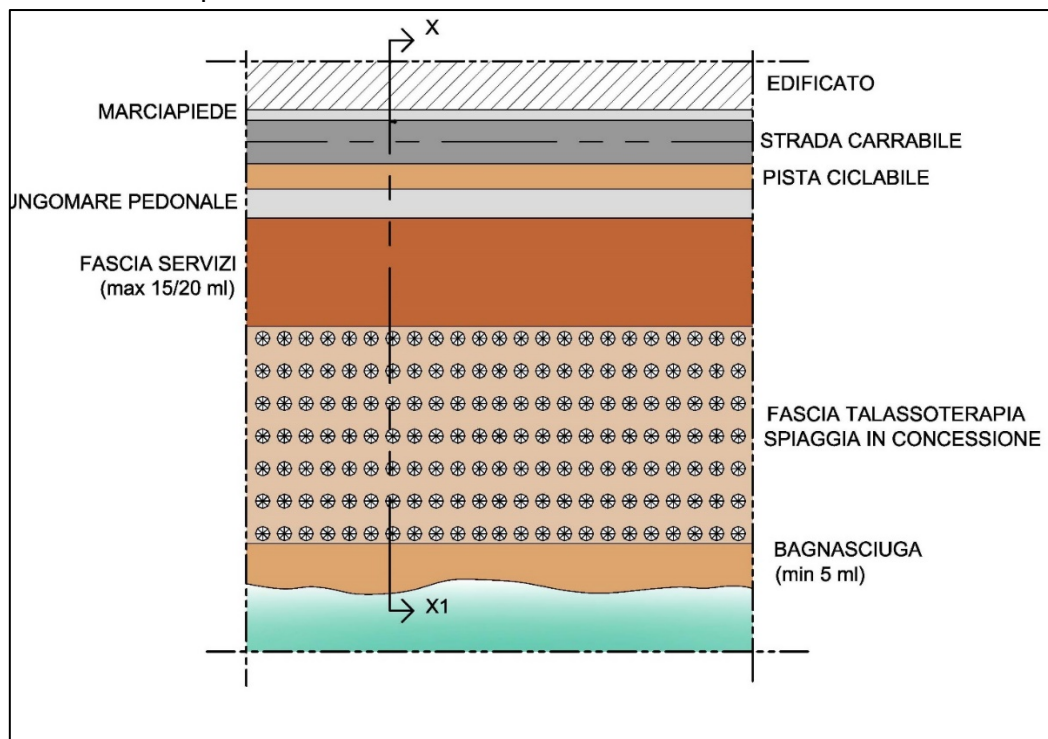


Figura 4-11 Schema esemplificativo di stabilimento balneare in ambito B (Viale Circe)

La fascia per servizi si estende dal confine dell'area demaniale, individuato dalla dividente demaniale o dalla linea di individuazione dell'Ambito prescrittivo del PUA. Nell'ambito D di cui all'art. 4 (Ambiti omogenei), considerata la scarsa profondità dell'arenile può coincidere, se necessario, con la fascia per talassoterapia.

La fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) si estende dal limite definito nel comma precedente e fino al limite della zona di battigia riservata al libero transito. Tale fascia è destinata esclusivamente alla installazione delle attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) e per il salvataggio a mare e, in deroga, dove non è possibile utilizzare la fascia per servizi, per la installazione di aree giochi.

La fascia per il libero transito si estende dal limite definito nel comma precedente fino al bagnasciuga con una profondità minima non inferiore ai metri 5. Tale fascia deve rimanere al libero uso senza stazionamento fisso per fini talassoterapeutici. In deroga possono essere installate le postazioni di salvamento solo nel caso sia impedito la loro installazione nella fascia di cui al comma precedente.

La posa di ombrelloni, nel caso in cui sia contemplato l'uso, non potrà avvenire a meno di metri lineari 5,00 dalla battigia. La distanza minima tra le file di ombrelloni deve essere pari a metri lineari 4,50 e la distanza minima tra l'asse dell'ombrellone della stessa fila sia pari ad una distanza minima di metri lineari 3,00.



Tutte le strutture previste dal presente PUA dovranno tendere ad un impatto minimo con l'utilizzo di materiali eco-compatibili ed essere facilmente rimovibili evitando in maniera assoluta trasformazioni permanenti. Si prescrive il non utilizzo di strutture in muratura o in cemento armato fatto salvo elementi prefabbricati in calcestruzzo prefabbricati per le fondazioni.

Ogni struttura è collegata a percorsi pedonali, idonei anche ai diversamente abili e quindi in materiali antisdrucciolo e senza barriere, che presentano delle superfici con ombreggiatura. Tale assemblaggio può essere accompagnato in caso di stabilimento balneare da un insieme di cabine e da altri tipi di servizi (depositi, attrezzature per personale, ecc).

Per tutte le caratteristiche, dimensioni, materiali e colori si fa riferimento al Disciplinare tecnico delle strutture presente nelle NTA.

Tutte le strutture e i servizi degli arenili devono essere provvisti di punti di raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti i materiali raccolti devono essere differenziati e prevedere la selezione degli stessi per un eventuale riciclo e devono essere conferiti alle discariche autorizzate.

È fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dall'amministrazione comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate

I concessionari dovranno prevedere idonei sistemi atti all'uso dei contenitori in plastica per cibi e bevande, favorendo l'installazione di dispositivi per l'erogazione automatica di acqua potabile nei punti di ristoro e/o aree attrezzate e l'adeguamento alle politiche di "plastic free", nella prospettiva della progressiva riduzione dei rifiuti, anche mediante la diffusione del sistema del "vuoto a rendere" in attuazione dell'articolo 219 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.

La struttura dovrà essere dotata di sistemi per il risparmio idrico ed energetico.

Con riferimento al risparmio idrico si prescrive l'installazione di rubinetti a tempo con riduttori di flusso e di sciacquoni con doppio flusso di scarico dei bagni

Con riferimento al risparmio energetico è consentito l'uso di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e l'uso di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in affiancamento a quella fornita dalla rete elettrica.

Tutti materiali utilizzati per la costituzione della struttura, per l'arredo e l'uso dell'arenile devono essere ecocompatibili e sostenibili.

#### **4.2.5 Problematiche relative alla destagionalizzazione**

Il PUA promuove l'utilizzo del demanio marittimo per l'intero arco dell'anno a condizione che non arrechi alterazione o danni all'ambiente naturale. Per consentire quanto previsto all'art. 52bis della Legge regionale n. 13 del 2007 e ss.mm.ii. verrà emanata apposita Ordinanza sindacale che preveda tempi e modalità per il rilascio dei permessi per la destagionalizzazione e che tenga conto delle prescrizioni dei Piani sovraordinati di livello Regionale e Comunale.

Per mantenere le strutture durante l'intero arco dell'anno come da norma vigente è necessario il permesso di costruire. Attualmente il PRG vigente non consente il rilascio di permessi di costruire all'interno dell'arenile pertanto affinché sia possibile attivare la destagionalizzazione è necessaria

una variante al PRG comunale. Dopo tale variante il Sindaco potrà emettere un'ordinanza che regoli i termini della destagionalizzazione.

.

## 5 IL SISTEMA DEI SITI DI NATURA 2000 E L'AMBITO PUA DI TERRACINA

### 5.1 ZSC e ZPS presenti nel territorio

Si rammenta che Rete Natura 2000 è una rete ecologia europea, introdotta dalle Direttive Uccelli (79/409/CEE) ed Habitat (92/43/CEE), costituita da un complesso di aree di particolare rilevanza ambientale, quali quelle designate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelle già classificate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente designate quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza futura della biodiversità presente sul nostro continente.

Nel territorio comunale di Terracina sono presenti quattro ZSC ed uno ZPS. Due ZSC ed uno ZPS coincidono parzialmente nel loro territorio: il sito IT6040006 denominato "Monti Ausoni meridionali" e quello IT6040007 denominato "Monte Leano" istituiti dal DGR n. 160 del 14/04/2016; il terzo sito è la ZPS IT6040043 denominata "Monti Ausoni e Aurunci" istituita dal DGR n. 612 del 16/12/2011 che contiene i due siti precedenti e si allarga in parte sul perimetro del parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Le altre due ZSC sono: IT6040009 "Monte S. Angelo" e IT6040008 "Canali in disuso della Bonifica Pontina" entrambi istituiti dalla DGR n. 160 del 14/04/2011.

Sono inoltre presenti due ZSC marine che quindi sono esterne al confine comunale ma comprensibili e sono il sito IT6000013 "Fondali tra Capo Circe e Terracina" e il sito IT60000014 "Fondali tra Terracina e Lago Lungo" istituita dalla DGR n. 679 del 15/11/2016.



Figura 5-1 L'ambito del PUA (in rosso) e i siti di Natura 2000

È importante evidenziare che nessuno dei siti si trova all'interno dell'ambito del PUA.



Tra tutti i siti sopra menzionati però alcuni sono vicini all'area oggetto di piano e proprio questi potrebbero essere sensibili alle azioni del piano stesso ossia le due ZSC marine e la ZSC di Monte S. Angelo.

### 5.1.1 ZSC Monte S. Angelo

Il SIC IT6040009 "Monte S. Angelo" appartiene alla regione biogeografica Mediterranea, occupa una superficie di circa 65 ha, è localizzato nella Provincia Latina ed interessa il Comune di Terracina. Ricade totalmente nell'area protetta Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi istituita con Legge Regionale n. 21 del 4/12/2008.

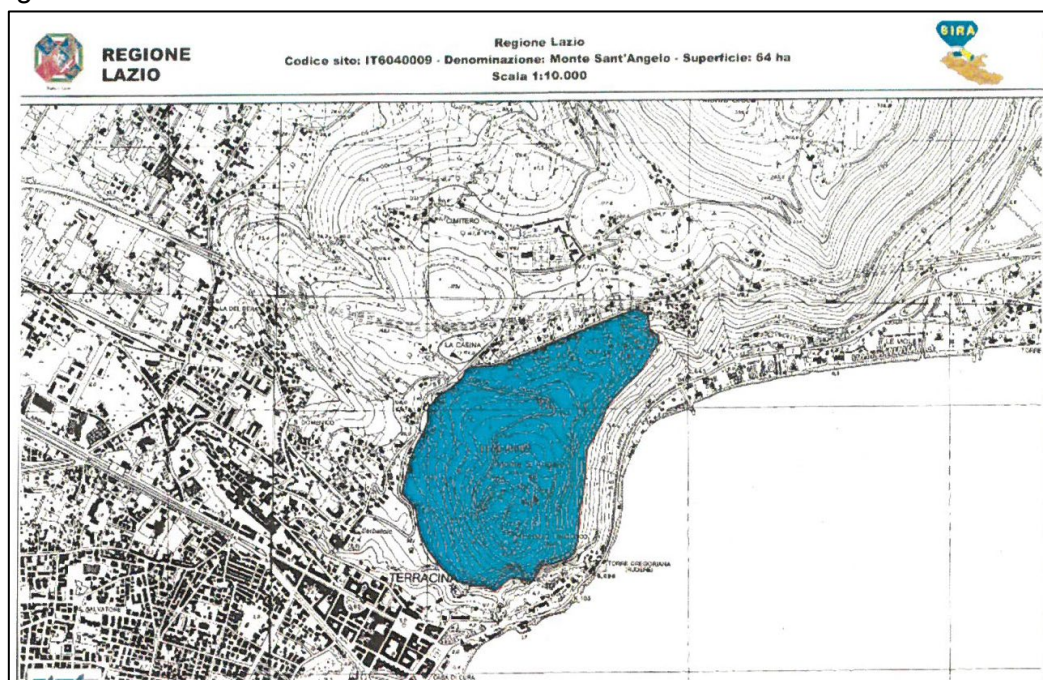


Figura 5-2 Delimitazione planimetrica del sito

### Habitat di interesse comunitario

Tra le caratteristiche di questo sito si segnala:

- la presenza di specie minacciate e vulnerabili della lista rossa nazionale;
- la presenza di specie di avifauna delle formazioni rupicole, rare a livello regionale;
- la presenza di rapaci forestali;
- l'interesse storico-archeologico: presenza del Tempio di Giove Anxur.

Si riportano qui di seguito alcune caratteristiche delle specie vegetali e animali presenti nella ZSC.

#### *Chamaerops humilis* L.



La palma nana (*Chamaerops humilis* L., 1753), comunemente nota anche come palma di San Pietro, è una pianta della famiglia delle Arecacee, unica specie del genere *Chamaerops*. Il nome del genere fa riferimento alla morfologia della pianta (dal greco χαμαί chamái, «a terra» e ῥώψ rhóps, «cespuglio»). I greci la chiamavano phoenix chamaeriphes, che significa letteralmente «palma gettata per terra». In Italia si trova soprattutto lungo tutta la fascia costiera occidentale, dalla Sicilia alla Toscana centro-meridionale. È un tipico elemento della fascia più termofila

della macchia mediterranea. È diffusa soprattutto in zone calde, vicino alle coste; predilige esposizioni soleggiate e teme il freddo intenso. In ambiente naturale cresce principalmente su terreni rocciosi o sabbiosi. Si presenta come un cespuglio sempreverde che raggiunge normalmente altezze sino a 2 metri. Il fusto è di diametro variabile (10–15 cm), ricoperto da un tessuto fibroso di colore bruno. Generalmente è corto, visibile solo negli esemplari vetusti.

### *Euphorbia characias* L.



È una pianta della famiglia delle Euforbiacee, diffusa nel bacino del Mediterraneo. Vegeta in ambienti di macchia mediterranea e gariga, su terreni aridi e soleggianti, fino a 1000 m di altitudine. È un arbusto sempreverde con fusti alti fino a 120 centimetri, rossastri e spogli nella parte inferiore, verdi e pubescenti in quella superiore; se spezzati emettono un lattice irritante. Le foglie, lanceolate, lunghe fino a 9 cm, di colore verde-azzurro, sono disposte a spirale nella parte superiore dei rami. L'infiorescenza è un ciazio con brattee di colore verdastre con evidenti nettari trapezoidali di colore bruno-violaceo, che formano un involucrio a coppa attorno a un fiore femminile centrale di colore giallo, circondato da 5 fiori maschili ridotti ai soli stami. Fiorisce da gennaio ad aprile. Il frutto è una capsula pelosa tricarpellare lunga circa 5 mm, che contiene tre semi di colore grigio-argenteo muniti di una caruncola conica.

### *Teucrium fruticans* L.



Il camedrio femmina (*Teucrium fruticans* L., 1753) è una pianta arbustiva della famiglia delle Lamiacee, diffusa in Europa e Nord Africa. Il nome del genere (*Teucrium*) deriva da Teucro, mitico re di Troia figlio di Scamandro (divinità fluviale) e della Ninfa Idea, che secondo Plinio per primo sperimentò le proprietà medicinali di alcuni vegetali (tra cui alcune piante del genere di questa voce). L'epiteto specifico (*fruticans*) significa "arbustivo, cespuglioso" ed è stato dato per il particolare portamento di questa specie. Queste piante raggiungono una altezza tra 5 e 12 dm (massimo 2 metri) con un aspetto tondeggiante. La forma biologica è nano-fanerofite (G rhiz), sono piante perenni e legnose, con gemme svernanti poste ad un'altezza dal suolo tra i 30 cm e i 2 metri. Tutta la pianta è amara e aromatica (sono presenti delle ghiandole contenenti oli eterici).



*Falco peregrinus* Tunstall, 1771

Il falco pellegrino (*Falco peregrinus* Tunstall, 1771) è un uccello rapace della famiglia dei Falconidi diffuso quasi in tutto il mondo: (Europa, Asia, Africa, Nordamerica, Sudamerica e Oceania). Nel nome scientifico la parola peregrinus (utilizzata per indicare la specie) fa riferimento alla colorazione scura delle penne del capo, che ricordano un cappuccio nero simile a quello che erano soliti indossare i pellegrini.

Il falco pellegrino è noto per l'elevata velocità. Si ritiene possa raggiungere in picchiata una velocità massima di 385 km/h e ciò lo rende l'animale più veloce del pianeta.

*Ptyonoprogne rupestris* Scopoli, 1769

La rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris* Scopoli, 1769) è un uccello della famiglia Hirundinidae. Può raggiungere i 15 cm di lunghezza, ed i 22 grammi di peso. L'apertura alare è di 32–34 cm. Il dorso è di colore bruno uniforme. Le piume caudali presentano macchie bianche. La coda non è biforcuta. La parte inferiore delle ali è più scura. Il petto è di colore bruno più chiaro.

Al contrario delle altre rondini europee, non nidifica in colonie e a volte difende il suo territorio. Costruisce il nido nelle pareti rocciose, in una cavità o sotto uno strapiombo. Vi sono casi di nidificazione sopra delle costruzioni o sotto i ponti. Questo uccello montano non teme il freddo e trascorre solo qualche settimana fuori del sito di nidificazione.

*Apus pallidus*

Il rondone pallido (*Apus pallidus* Shelley, 1870) è un uccello della famiglia Apodidae. È un uccello di media taglia, lungo 16 cm, con un peso di 42 g. Più chiaro del rondone comune, ha una voce simile. La specie è diffusa in Europa meridionale, Africa e Medio oriente. Sceglie per la nidificazione le feritoie o i fori presenti sulle pareti esterne dei palazzi. L'impegno per la cova e per l'assistenza ai piccoli è egualmente distribuito fra maschio e femmina, tranne i primi dieci giorni, nei quali le femmine mostrano un impegno superiore. Non è presente il dimorfismo sessuale, quindi esteriormente il maschio e la femmina sono uguali. Praticano la monogamia, anche se una piccola percentuale cambia sia il nido sia il partner.

Si nutrono di aeroplancton.

### Obiettivi di conservazione

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, dell'habitat "arbusteti termo mediterranei e pre-desertici" (codice 5330).

### 5.1.2 ZSC Fondali tra Capo Circeo e Terracina

Il SIC IT6000013 “Fondali tra Capo Circeo e Terracina” appartiene alla regione biogeografica Mediterranea, occupa una superficie di 5.385 ha<sup>2</sup>, è localizzato nella Provincia Latina ed interessa il Comune di Terracina e di San Felice Circeo.

Istituita con DGR n. 679 del 15/11/2016 è affidata all'ente gestore Parco Nazionale del Circeo con DGR n.202 del 21/04/2020 anche se non ricade fisicamente nella predetta Area Protetta.

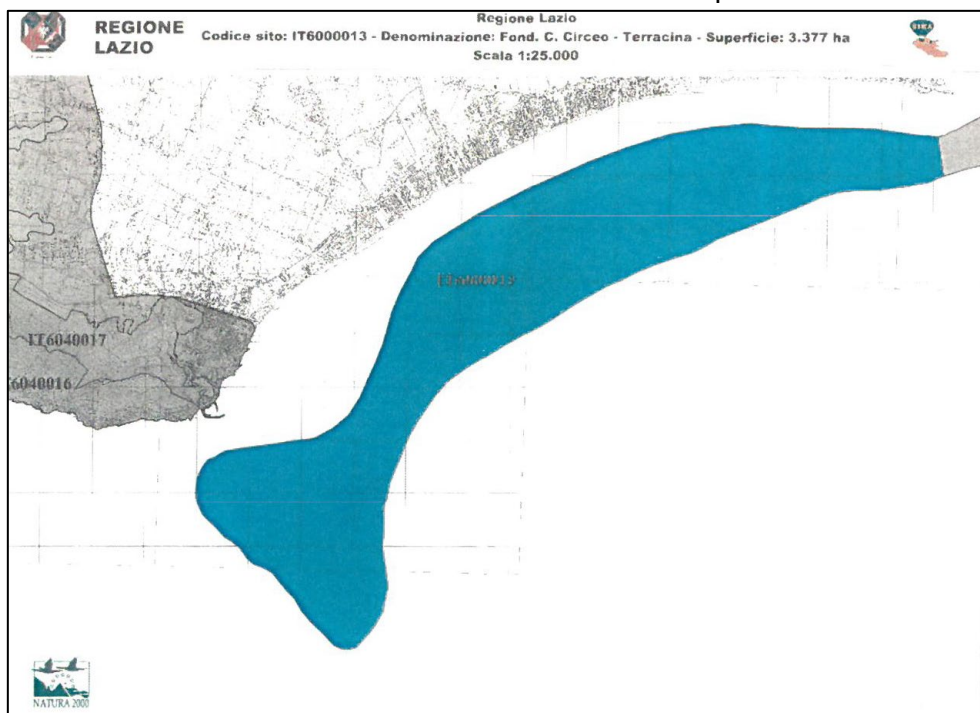


Figura 5-3 Delimitazione planimetrica del sito

#### Habitat di interesse comunitario

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati).

| Codice | HABITAT/SPECIE                                                 | Valutazione sintetica | Priorità |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1120*  | Praterie di <i>Posidonia</i> ( <i>Posidonion oceanicae</i> )   | 2 = medio             | 3=alta   |
| 1110   | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina | 2 = medio             | 2=media  |
| 1170   | Scogliere                                                      | 2 = medio             | 2=media  |

Tabella 5-1 Valutazione e priorità degli habitat del sito

Si riportano qui di seguito alcune caratteristiche delle specie vegetali e animali presenti nella ZSC.

<sup>2</sup> Originariamente erano 3.847 ha

*Posidonia oceanica* (L.) Delile.

È una pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle Posidoniacee (angiosperme monocotiledoni). Ha caratteristiche simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie nastriformi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi di 6-7. Fiorisce in autunno e in primavera produce frutti galleggianti volgarmente chiamati "olive di mare".

Forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando una notevole azione nella protezione della linea di costa dall'erosione. Al suo interno vivono molti organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione.

Il posidonieto è considerato un buon bioindicatore della qualità delle acque marine costiere.

*Pinna nobilis*

*Pinna nobilis* (Linnaeus 1758), comunemente nota come nacchera, pinna comune, cozza penna o stura, è il più grande bivalve presente nel Mar Mediterraneo. Può raggiungere un metro di lunghezza. La sua raccolta è vietata a causa del suo rischio di estinzione. In ogni caso, pur essendo edule, trattandosi di un mollusco filtratore, è estremamente rischioso mangiarlo in quanto assorbendo in continuazione acqua dal mare accumula grandi quantità di inquinanti e patogeni. Per questo motivo è stato utilizzato come indicatore dell'inquinamento marino. E' spesso situata in mezzo alle praterie di *Posidonia oceanica*, da pochi metri fino a 40 di profondità. La Lista rossa IUCN classifica *Pinna nobilis* come specie in pericolo critico di estinzione.

### 5.1.3 ZSC Fondali tra Terracina e Lago Lungo

Il SIC IT6000014 "Fondali tra Terracina e Lago Lungo" appartiene alla regione biogeografica Mediterranea, occupa una superficie di 3.026,61 ha <sup>3</sup>, è localizzato nella Provincia di Latina ed interessa i Comuni di Terracina, Fondi e Sperlonga.

<sup>3</sup> Originariamente 2182.0 ha



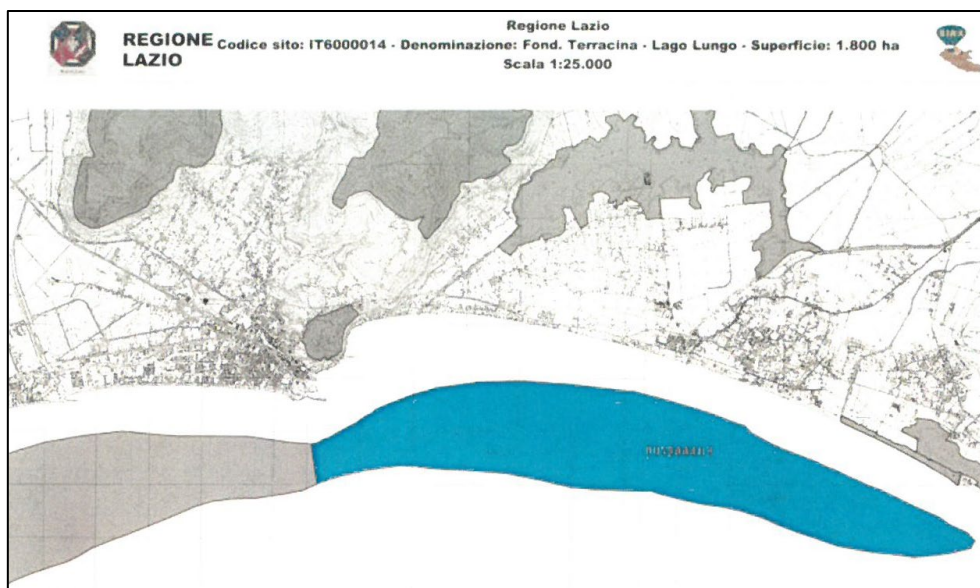


Figura 5-4 Delimitazione planimetrica del sito

### Habitat di interesse comunitario

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati).

| Codice | HABITAT/SPECIE                                                 | Valutazione sintetica | Priorità |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1120*  | Praterie di <i>Posidonia</i> ( <i>Posidonium oceanicae</i> )   | 2=medio               | 3=alta   |
| 1110   | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina | 1=cattivo             | 2=media  |

Tabella 5-2 Valutazione e priorità degli habitat del sito

Si riportano qui di seguito alcune caratteristiche delle specie vegetali e animali presenti nella ZSC che sono le stesse della ZSC precedente.

#### *Posidonia oceanica* (L.) Delile.



È una pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo, appartenente alla famiglia delle Posidoniacee (angiosperme monocotiledoni). Ha caratteristiche simili alle piante terrestri, ha radici, un fusto rizomatoso e foglie nastriformi lunghe fino ad un metro e unite in ciuffi di 6-7. Fiorisce in autunno e in primavera produce frutti galleggianti volgarmente chiamati "olive di mare".

Forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza ecologica, costituendo la comunità climax del mar Mediterraneo ed esercitando una notevole azione nella protezione della linea di costa dall'erosione. Al suo interno vivono molti organismi animali e vegetali che nella prateria trovano nutrimento e protezione.

Il posidonieto è considerato un buon bioindicatore della qualità delle acque marine costiere.

*Pinna nobilis*

*Pinna nobilis* (Linnaeus 1758), comunemente nota come nacchera, pinna comune, cozza penna o stura, è il più grande bivalve presente nel Mar Mediterraneo. Può raggiungere un metro di lunghezza. La sua raccolta è vietata a causa del suo rischio di estinzione. In ogni caso, pur essendo edule, trattandosi di un mollusco filtratore, è estremamente rischioso mangiarlo in quanto assorbendo in continuazione acqua dal mare accumula grandi quantità di inquinanti e patogeni. Per questo motivo è stato utilizzato come indicatore dell'inquinamento marino. E' spesso situata in mezzo alle praterie di *Posidonia oceanica*, da pochi metri fino a 40 di profondità. La Lista rossa IUCN classifica *Pinna nobilis* come specie in pericolo critico di estinzione



## 6 INTERFERENZE DELLE AZIONI DI PIANO CON I SITI COMUNITARI

In primo luogo si ribadisce che il PUA regola attività che si esplicano per lo più nella stagione estiva quindi per la maggior parte dell'anno non vi sono attività antropiche che insistono su tale ambito riducendo notevolmente le eventuali interferenze sui siti di Natura 2000 essendoci attività per un periodo limitato.

Si precisa inoltre che l'ambito del PUA non ricade nei siti di Rete Natura 2000: infatti tutti i siti risultano esterni e in parte anche distanti oltre che posti su quote diverse rispetto al livello del mare.

Relativamente alla ZSC di Monte S. Angelo si evidenzia che oltre ad essere esterna all'ambito del PUA è anche posta ad una quota il cui punto più basso si trova a circa 75 metri rispetto il livello del mare per cui oltre ad una distanza in senso orizzontale ce ne è anche una in senso verticale per cui le attività previste dal PUA difficilmente potrebbero generare ricadute sul sito.

Relativamente all'obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito ossia quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, dell'habitat "arbusteti termo mediterranei e predesertici", il PUA non produce interferenze su tale sito.

Le ZSC "Fondali tra Capo Circe e Terracina" e "Fondali tra Terracina e Lago Lungo" sono poste ad una distanza minima di circa 330 ml fino ad una massima di oltre 700 ml rispetto all'ambito del PUA: inoltre la parte dell'arenile più vicina ad uno dei siti è comunque quella meno utilizzata per usi balneari (arenile di ponente) e quindi soggetta a minori impatti di tipo antropico.

Le azioni previste dal PUA non prevedono nessun tipo di modifica morfologica delle spiagge o dei fondali adiacenti alle stesse, nessun nuovo punto di attracco o ampliamento delle attività nautiche che rimangono limitate al Porto di Terracina, al Porto Badino e alla foce del fiume Sisto, dove è possibile accedere solo a ridotta velocità, non rappresentano ostacolo o degrado agli habitat presenti. Peraltro attività nautiche non regolamentate dal presente PUA.

Il PUA non porta ad un significativo aumento delle presenze ma al massimo ad una loro redistribuzione in luoghi organizzati e strutturati più facilmente controllabili grazie proprio all'identificazione di regole chiare e precise che limitano in modo sensibile il "fai da te", degli operatori turistici.

Le disposizioni e le conseguenti azioni che derivano dal PUA non apportano modifiche alle zone litoranee, non incrementano gli scarichi inquinanti pertanto non vi sono incidenze negative ma anzi è prevedibile che la razionalizzazione delle prescrizioni porti anche un miglioramento qualitativo delle infrastrutture esistenti con una riduzione d'impatto sul contesto circostante. Nello specifico le NTA del PUA prescrivono che ogni struttura balneare concessa debba essere collegata alla rete fognante o altro elemento depurativo come da normativa vigente senza la quale non può essere rilasciata concessione demaniale.

Il PUA prevede l'aumento di efficienza delle strutture che saranno migliorate, anche attraverso l'utilizzo di risorse rinnovabili, secondo i parametri previsti (efficientamento energetico, scarichi, inserimento ambientale, plastic free, ecc) portando nel tempo ad una riduzione dell'impatto delle strutture sull'ambiente e le sue componenti.

La pulizia degli arenili da svolgersi durante tutto l'arco dell'anno sarà effettuata, come prescritto dalle NTA del PUA, differenziando il tipo di rifiuto e prevedendo la selezione degli stessi per un eventuale riciclo e conferimento alle discariche autorizzate.

Si potranno avere impatti temporanei e limitati nei casi in cui siano realizzate o adeguate le strutture balneari alle prescrizioni del PUA, normate sia per ambito che per tipologia e dimensioni in modo tale da contenerne dimensioni rispetto alla situazione attuale, in quanto le opere di cantierizzazione sebbene di breve periodo, possono generare disturbo e peggioramento ambientale temporaneo (polveri, rumori, inquinamento dell'aria, ecc.). Si ribadisce che le strutture sono comunque temporanee e rimovibili a fine stagione.

## 7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La valutazione di incidenza svolta, pur nei limiti ben definiti delle difficoltà di carattere previsionale dei potenziali effetti legati a una pianificazione e quindi non a progetti ed interventi, porta a sostenere che le implicazioni ed i potenziali effetti derivanti dall'attuazione del piano stesso sul sistema delle aree della Rete Natura 2000 non sono facilmente misurabili.

Considerata la valutazione degli effetti che le azioni del PUA possono avere sulle ZSC e tenuto conto degli obiettivi di conservazione reperiti, nel caso in esame, essendo questo un Piano che comprende obiettivi ed azioni che mirano ad una gestione maggiormente sostenibile da un punto di vista ambientale della risorsa "arenile" e che sono finalizzate alla minimizzazione di qualsiasi tipo di disturbo non solo relativamente alle ZSC ma in generale sull'Ambiente, si perviene alle seguenti conclusioni:

1. Il PUA non ha, in generale, incidenze negative significative dirette e indirette sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti di Natura 2000 analizzati;
2. Le aree dell'arenile più prossime ai siti di Natura 2000, nello specifico le aree vicine alla ZSC "Fondali tra Capo Circeo e Terracina", sono quelle in cui è più forte il carattere di naturalità essendo le meno utilizzate per finalità turistico-balneari;
3. Non vi è perturbazione di specie fondamentale, né variazioni degli indicatori biologici del sito o cambiamenti climatici;
4. Il PUA ha obiettivi e propone misure e norme orientate alla riduzione degli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo;
5. Gli interventi previsti dal PUA (strutture balneari, accessi alla spiaggia, ecc) sono da eseguirsi con utilizzo di materiali a basso impatto tali da renderli compatibili con le specificità ambientali presenti. Inoltre non sono previsti incrementi di utilizzo nel tratto di costa più vicino al sito di Rete Natura 2000;
6. Il PUA aumenta la dotazione di spiaggia libera attenuando l'utilizzo intensivo dell'arenile e aumentando tendenzialmente il suo stato di naturalità;
7. Il PUA ha tenuto conto di tutte le indicazioni normative sovraordinate ed è coerente con le "good practises" inerenti alla sostenibilità e la difesa ambientale.

Quindi si può concludere che le finalità del PUA non determinano incidenza significativa e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti di Rete Natura 2000 con riferimento agli obiettivi di conservazione (ove esistenti).

Per le considerazioni sopra riportate non si ritiene opportuno proseguire con le successive fasi della Valutazione d'Incidenza.